



## Comune della Città di Arco

PROVINCIA DI TRENTO

### VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 69 della GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO AVVISO D'ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE MALGHE CAMPO E VALLESTRÈ E DEI CIRCOSTANTI TERRENI AD USO PASCOLO – INDIZIONE NUOVA PROCEDURA A SEGUITO DI ESITO NEGATIVO DELLA GARA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 46 DEL 24 MARZO 2026.**

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventotto** del mese di **Aprile** alle ore **09:00**, presso la Sala Giunta del Palazzo Municipale, in piazza III Novembre ad Arco, a seguito di convocazione disposta con avviso agli Assessori, si è riunita la

#### GIUNTA COMUNALE

sono presenti:

FIORIO ARIANNA	Sindaca	SI
PIANTONI MARCO	Vice Sindaco	SI
CEOLAN IVO	Assessore comunale	SI
FLORIANI MASSIMILIANO	Assessore comunale	SI
MASCHER MATTIA	Assessore Comunale	SI
PARISI CHIARA	Assessore Comunale	SI
PRANDI ROBERTA	Assessore comunale	SI

*PRESENTI: 7 ASSENTI: 0*

Assiste il Segretario generale **dott. Giorgio Osele**.

La Presidente, la signora **avv. Arianna Fiorio, SINDACA**, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO AVVISO D'ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE MALGHE CAMPO E VALLESTRÈ E DEI CIRCOSTANTI TERRENI AD USO PASCOLO – INDIZIONE NUOVA PROCEDURA A SEGUITO DI ESITO NEGATIVO DELLA GARA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 46 DEL 24 MARZO 2026.**

Relazione.

Il Comune di Arco è proprietario di due malghe, denominate Malga Vallestrè e Malga Campo, situate sulle pendici del monte Stivo a una altezza di circa 1.400 metri sul livello del mare, le stesse sono costituite dal seguente compendio immobiliare:

Malga Campo: la malga con annesso pascolo è identificata dalla p.ed. 618 cc Arco edificio adibito a residenza del malghese (sub 1 – non in asta, in quanto distrutta da evento atmosferico e oggetto di ristrutturazione), uno stallone e una porcilaia (sub 2) e dalla p.ed. 1734 cc Arco, piccolo baito, e dalle pp.ff. 3590, 3591, 3595/2, 3596/1, 3596/2 c.c. Arco e p.f. 3424/2 c.c. Oltresarca, beni aventi natura di terre di uso civico, giusta annotazione tavolare sub GN 2066 del 17 settembre 1987, a esclusione della p.f. 3424/2 c.c. Oltresarca;

Malga Vallestrè: la malga con annesso pascolo è identificata dalla p.ed. 1735 cc Arco edificio adibito a residenza del malghese, uno stallone e una porcilaia e dalle pp.ff. 3548/1, 3550, 3563, 3572, 3589, 3597/1 e 4428 cc Arco, beni aventi natura di terre di uso civico, giusta annotazione tavolare sub GN 2066 del 17 settembre 1987.

Con deliberazione n. 46 di data 24 marzo 2026, immediatamente esecutiva, questa Giunta comunale ha approvato gli atti di gara — avviso d'asta pubblica (prot. n. 0010904/2026 del 02/04/2026), schema di contratto di concessione in uso e disciplinare tecnico-economico — per la concessione congiunta in uso delle Malghe Campo e Vallestrè e dei circostanti terreni ad uso pascolo, per le stagioni d'alpeggio 2026–2032, con scadenza irrevocabile al 31 ottobre 2032, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 19 e 39 comma 2 bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm., fissando il canone annuo a base d'asta complessivo in euro 2.200,00 (euro 800,00 per Malga Campo ed euro 1.400,00 per Malga Vallestrè).

Il termine per la presentazione delle offerte era fissato entro le ore 12.00 del giorno 22 aprile 2026 e la gara era stata calendarizzata per il giorno 27 aprile 2026 alle ore 10.00 presso la sala Giunta del Municipio di Arco.

In data 27 aprile 2026, in seduta pubblica, alla presenza dei componenti del seggio di gara, il dirigente dell'Area Amministrativa Finanziaria ha proceduto all'apertura dei plichi pervenuti nei termini, verificando la completezza e la regolarità formale delle dichiarazioni. In tale sede è emerso che uno dei partecipanti era privo di uno dei requisiti di partecipazione previsti a pena di esclusione dall'avviso d'asta pubblica; si è pertanto proceduto alla sua esclusione dalla procedura, come risulta dal verbale di gara – prima seduta pubblica.

Proseguendo nella procedura con il solo partecipante residuo, la Commissione giudicatrice ha valutato l'offerta tecnica e, successivamente, il seggio di gara in seduta pubblica, ha aperto la busta contenente l'offerta economica; all'esito delle operazioni è stato redatto il relativo verbale nel quale, prima di procedere all'assegnazione provvisoria, si è deciso di attivare un preventivo “soccorso istruttorio” e di procedere ai controlli previsti dalla normativa vigente.

Dalle successive verifiche effettuate è emersa, anche in capo a quest'ultimo, la mancanza di uno dei requisiti richiesti a pena di esclusione dall'avviso d'asta pubblica, circostanza che non ha consentito di procedere all'aggiudicazione.

Pertanto, la procedura di gara di cui alla deliberazione n. 46 del 24 marzo 2026 si è conclusa senza aggiudicazione, non essendo possibile procedere all'assegnazione delle malghe ad alcuno dei partecipanti.

Si pone quindi l'opportunità di indire urgentemente una nuova procedura ad evidenza pubblica per la concessione delle malghe, mantenendo invariati i contenuti essenziali degli atti di gara già

approvati — avviso d'asta pubblica, schema di contratto di concessione in uso e disciplinare tecnico-economico — in quanto la situazione di fatto e le condizioni dei beni non sono mutate, le valutazioni tecniche ed economiche poste a base della prima procedura rimangono attuali e le organizzazioni di categoria hanno già espresso il parere favorevole sugli atti contrattuali.

Al fine di ampliare la platea dei potenziali concorrenti e di garantire la massima partecipazione alla nuova procedura, si ritiene opportuno introdurre un'alternativa al requisito di iscrizione all'Archivio Provinciale delle Imprese Agricole (APIA), che nella precedente procedura ha determinato l'esclusione di entrambi i partecipanti. Il requisito di iscrizione alla sezione I e II dell'APIA della Provincia Autonoma di Trento viene pertanto resa condizione aggiuntiva ma non necessaria prevedendo un requisito alternativo: il concorrente dovrà essere iscritto all'APIA oppure, in alternativa, essere iscritto presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato per l'attività di allevamento o diciture analoghe. Tale scelta è giustificata dalla circostanza che l'iscrizione alla Camera di Commercio per attività di allevamento costituisce titolo equivalente ai fini della dimostrazione della qualifica imprenditoriale agricola richiesta, garantendo comunque la serietà e la capacità tecnica del concorrente. La previsione alternativa dei due titoli non altera la natura e la finalità del requisito, che resta quello di assicurare che il concessionario sia un operatore del settore zootecnico in possesso di struttura imprenditoriale adeguata.

Permane l'urgenza di procedere all'assegnazione in concessione delle malghe in tempi strettissimi: le direttive provinciali annuali in materia di monticazione e demonticazione del bestiame, deliberate dalla Giunta Provinciale di Trento, impongono al futuro concessionario di comunicare al Servizio veterinario dell'APSS territorialmente competente il codice pascolo e il numero di capi per specie almeno 15 giorni prima della data prevista per la monticazione, mediamente fissata a decorrere dal 1° giugno. È pertanto indispensabile addivenire all'aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto entro il 15 maggio 2026, onde consentire al concessionario di adempiere a tali obblighi normativi e di rendere concretamente possibile l'alpeggio per la stagione 2026.

Stante la situazione di urgenza comprovata dalle ragioni sopra esposte, al fine di comprimere al minimo i tempi procedurali compatibilmente con le norme che disciplinano le procedure ad evidenza pubblica ai sensi della vigente normativa, si propone di fissare il termine per la presentazione delle offerte **in 7 (sette)** giorni dalla data di pubblicazione del nuovo avviso d'asta pubblica all'albo comunale, con la gara calendarizzata immediatamente a seguire, e di prevedere la pubblicazione con procedura d'urgenza.

Gli atti di gara — avviso d'asta pubblica, schema di contratto di concessione in uso e disciplinare tecnico-economico — già approvati con la deliberazione n. 46 del 24 marzo 2026 vengono integralmente confermati, con le sole modifiche necessarie per aggiornare i requisiti di partecipazione richiesti, le date di scadenza e di svolgimento della gara.

Si precisa che la p.ed. 618 sub 1 edificio adibito a residenza del malghese appartenente al compendio di Malga Campo non è in asta in quanto distrutta da un evento atmosferico e sarà oggetto di ristrutturazione.

Come da indicazioni assunte dall'esecutivo comunale di data 24 febbraio 2026, è stata predisposta tutta la documentazione amministrativa e tecnica al fine di addivenire all'approvazione dell'asta pubblica per la concessione delle stesse per il periodo di sette stagioni d'alpeggio 2026 – 2032.

Il tecnico comunale con perizia di stima di data 4 marzo 2026, ha quantificato il seguente canone di concessione annuo:

- Malga Vallestrè euro 1.400,00;
- Malga Campo euro 800,00.

L'Ufficio gestione economica del patrimonio, sulla base delle disposizioni impartite, ha predisposto lo schema di contratto di concessione a titolo oneroso delle realtà oggetto della presente nonché del disciplinare tecnico economico allegato allo stesso quale parte integrante allo stesso.

Nel contratto interverranno ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 della Legge 11 febbraio 1971, n. 11 “nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici” e dell'articolo 45 della Legge 3 maggio 1982, n. 203 “norme sui contratti agrari”, i rappresentanti della competente organizzazione di

categoria professionale, per la stipula della concessione in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, le quali hanno già espresso parere favorevole allo schema di contratto di concessione e relativo disciplinare tecnico economico, giusta mail in atti all'ufficio gestione economica del patrimonio.

Il contratto prevede altresì, all'art. 19, che in caso di decesso del concessionario possa subentrare in via prioritaria il coniuge o convivente, a seguire i figli e i familiari conviventi qualificati coltivatori diretti. Prevede inoltre, all'art. 20, la facoltà del concessionario di cedere il contratto a un proprio parente o affine entro il terzo grado nell'ambito di un passaggio generazionale dell'azienda agricola, subordinatamente al preventivo gradimento motivato dell'Amministrazione concedente e al possesso da parte del subentrante di tutti i requisiti richiesti dall'avviso d'asta pubblica.

Come citato in premessa a carico delle realtà oggetto della presente deliberazione, risulta essere annotata tavolarmente giusto sub GN 2066 del 17 settembre 1987 la seguente Annotazione: *“assoggettamento alla Legge 16.6.1927, n. 1766, con natura di terre di uso civico.”*

Sia la Malga Campo, contraddistinta dalla p.ed. 618 c.c. Arco, e dalla p.ed. 1734 c.c. Arco, piccolo baito ove trova collocazione il generatore di corrente, e i pascoli di pertinenza (pp.ff. 3590, 3591, 3595/2, 3596/1, 3596/2 c.c. Arco e p.f. 3424/2 c.c. Oltresarca), con esclusione della p.f. 3424/2 c.c. Oltresarca, che la Malga Vallestrè, contraddistinta dalla p.ed. 1735 c.c. Arco, e i pascoli di pertinenza (pp.ff. 3550, 3563, 3572, 3589, 3548/1 e 4428 c.c. Arco), con esclusione della p.f. 4428 c.c. Arco, sono infatti gravati dai diritti di uso civico, per cui è necessario rispettare le seguenti disposizioni:

- articolo 13 della L.P. 6/2005 rubricato - Principi e disposizioni generali per la gestione dei beni: *“la gestione dei beni di uso civico è volta a conseguire la migliore utilizzazione economica dei beni, nel rispetto dei principi e delle finalità di tutela e di valorizzazione stabiliti dall'articolo 1, comma 1”... omissis...*

- art. 15 della L.P. n. 6/2005 – Sospensione del vincolo di uso civico: *“l'amministrazione competente può disporre a favore di terzi la sospensione del vincolo di uso civico per la realizzazione di opere, di interventi o impianti di pubblica utilità, ivi inclusi quelli finalizzati a garantire servizi pubblici, nonché per consentire la concessione in uso a titolo oneroso di un determinato bene di uso civico ovvero la costituzione sul medesimo di diritti reali. La concessione in uso o la costituzione dei diritti reali deve in ogni caso prevedere la forme specifiche di utilizzo del bene, il corrispettivo e la durata dell'utilizzo o del diritto nonché gli obblighi e le garanzie poste a carico dei soggetti terzi a tutela del bene di uso civico. Il corrispettivo deve essere congruo e impiegato in conformità a quanto previsto dall'articolo 10. Per le concessioni in uso pari o superiore a nove anni è richiesta l'autorizzazione della sospensione del diritto di uso civico al servizio provinciale.”*

- punto 5 comma 4 dei “criteri specifici per l'assunzione dei provvedimenti autorizzatori e di apposizione del vincolo d'uso civico” delle Nuove direttive per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi previsti dalla L.P. n. 6/2005, approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1600 di data 4 agosto 2006: *“La sospensione del vincolo di uso civico è sempre temporanea e relativa ed è autorizzata, ricorrendone i presupposti, per le finalità indicate dall'amministrazione competente. A prescindere dalla loro durata, per la concessione in uso a terzi di un bene di uso civico o per la costituzione di diritti reali di superficie o servitù prediali su beni di uso civico, non è necessaria la sospensione qualora non venga escluso o limitato l'esercizio dei diritti di uso civico.”*

Gli schemi di contratto di concessione d'uso e i disciplinari tecnico-economico sono stati elaborati con riferimento a tali disposizioni e nello specifico si evidenzia quanto segue:

• articolo 13 della L.P. n. 6/2005: il Basso Sarca è una zona ad alta vocazione turistica, per cui molte malghe sono state di fatto abbandonate, in seguito alla forte riduzione dell'allevamento bovino, ed è un fatto molto significativo che le malghe Campo e Vallestrè vengano utilizzate per la monticazione estiva del bestiame, in quanto viene rispettata la destinazione originaria degli edifici e vengono mantenuti aperti al pascolo i terreni circostanti.

Per quanto previsto dall'articolo 15 della L.P. 6/2005 e dall'articolo 5 comma 4 delle “Nuove direttive per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi previsti dalla L.P. n. 6/2005”, approvate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1600 di data 4 agosto 2006, la sospensione temporanea

del vincolo d'uso civico non viene ritenuta necessaria, in quanto l'utilizzo delle malghe e dei pascoli, sono conformi alla loro destinazione economica e nel contratto di concessione d'uso e disciplinare tecnico viene salvaguardata la possibilità dell'esercizio dei diritti d'uso civico da parte degli aventi diritto; i canoni di concessione saranno impiegati in conformità a quanto previsto dall'articolo 10 della L.P. 6/2005 ovvero per la manutenzione ordinaria del patrimonio di uso civico e precisamente per gli interventi previsti ai codici del bilancio in corso e corrispondenti per le annualità successive 10051.03.02570 e 10051.03.02571.

Per quanto sopra l'assessore competente invita la Giunta comunale a deliberare la concessione congiunta in uso della Malga Campo, con esclusione della p.ed. 618 sub 1 e della malga Vallestrè e dei circostanti terreni ad uso pascolo, beni gravati dal diritto di uso civico, con le seguenti modalità:

- procedura della gara: tramite asta pubblica con scelta del contraente tramite il criteri dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 19 e 39 comma 2 bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23;
- canone di concessione annuo (riferito alla stagione di alpeggio) a base d'asta:
  - euro 800,00 per Malga Campo;
  - euro 1.400,00 per Malga Vallestrè;determinato con perizia di stima di data 4 marzo 2026 a firma della geometra comunale;
- presentazione delle offerte: le offerte dovranno pervenire secondo le modalità e caratteristiche indicate nell'avviso d'asta pubblica e nel termine in esso indicato;
- criterio di aggiudicazione: le concessioni in uso delle Malghe Campo e Vallestrè saranno aggiudicate ai concorrenti che formuleranno l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'amministrazione comunale.

Le concessioni si riferiscono alle stagioni d'alpeggio 2026 – 2032 e con scadenza irrevocabile, senza bisogno di disdetta alcuna al 31 ottobre 2032.

Si precisa che la concessione di Malga Campo e dei pascoli ad essa connessi — identificati dalla p.ed. 618 sub 2 c.c. Arco (stallone e porcilaia), dalla p.ed. 1734 c.c. Arco (piccolo baito), nonché dalle pp.ff. 3590, 3591, 3595/2, 3596/1, 3596/2 c.c. Arco e p.f. 3424/2 c.c. Oltresarca — potrà essere revocata qualora l'Amministrazione concedente proceda alla ristrutturazione della p.ed. 618 sub 1, con effetto dal completamento dei lavori.

## LA GIUNTA COMUNALE

premesso quanto sopra;

dato atto che la procedura di gara svoltasi in data 27 aprile 2026 si è conclusa senza aggiudicazione, in quanto: (i) uno dei partecipanti è stato escluso in sede di apertura delle buste per difetto di un requisito di partecipazione previsto a pena di esclusione; (ii) il secondo partecipante, a seguito di verifica, è risultato privo di un requisito di partecipazione anch'esso previsto a pena di esclusione, rendendo impossibile la stipulazione del contratto di concessione;

rilevato che, non potendo procedere all'aggiudicazione in favore di alcuno dei concorrenti ammessi, si rende opportuno indire con urgenza una nuova procedura ad evidenza pubblica per la concessione delle malghe, onde non pregiudicare la stagione di alpeggio 2026;

richiamata la necessità di addivenire all'assegnazione in concessione delle malghe entro e non oltre il 15 maggio 2026, al fine di consentire al futuro concessionario di adempiere tempestivamente agli obblighi di comunicazione preventiva al Servizio veterinario dell'APSS previsti dalle direttive provinciali annuali in materia di monticazione e demonticazione del bestiame;

ritenuto altresì che, stante l'urgenza comprovata, sia necessario ridurre al minimo consentito dalla normativa vigente il termine per la presentazione delle offerte, fissandolo **in 7 (sette) giorni** dalla data di pubblicazione del nuovo avviso d'asta pubblica;

ritenuto opportuno, al fine di garantire la massima partecipazione alla nuova procedura e di evitare il ripetersi della situazione verificatasi nella gara precedente, modificare il requisito di iscrizione all'APIA prevedendo anche la possibilità di comprovare la qualifica imprenditoriale agricola tramite iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato per l'attività di allevamento o ditte analoghe, ferma restando la necessità di possedere la qualifica di "Agricoltore in attività" ai sensi dell'art. 9 del Reg. CE n. 1307/2014;

vista la Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Legge sui contratti e sui beni provinciali" s.m.i. e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg;

vista la Legge Provinciale 14 giugno 2005, n. 6 "nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico";

visto il "Regolamento di esecuzione" della Legge Provinciale 14 giugno 2005, n. 6, approvato con Decreto del Presidente della Provincia di data 6 aprile 2006, n. 5-59/Leg;

vista la perizia di stima di data 4 marzo 2026 a firma del tecnico comunale;

esaminato l'avviso d'asta pubblica, allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale, identificato con la lettera B;

visto lo schema di contratto di concessione a titolo oneroso (allegato C) e il disciplinare tecnico-economico (allegato D);

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2161 di data 11 ottobre 2013, avente ad oggetto: Direttive per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi previsti dalla L.P. 14 giugno 2005, n. 6;

visto il decreto della Sindaca n. 23 di data 30 dicembre 2025 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi dirigenziali per l'anno 2026;

visto il decreto della Sindaca n. 24 di data 5 gennaio 2026 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi di responsabile d'ufficio e attribuzione funzioni dirigenziali sostitutive ai titolari di posizione organizzativa per l'anno 2026;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

visto l'articolo 41 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 di data 12 novembre 2007 ed entrato in vigore il 27 dicembre 2007 e ss.mm.;

visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 di data 25 novembre 2019;

vista la deliberazione n. 2 di data 11 febbraio 2026, immediatamente esecutiva, con la quale il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2026–2028 e la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2026–2028;

vista la deliberazione n. 18 di data 11 febbraio 2026, immediatamente esecutiva, con la quale la Giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2026–2028;

ritenuto che sussistano i presupposti per la dichiarazione dell'immediata eseguibilità ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, affinché si possa procedere senza indugio alla pubblicazione del nuovo avviso d'asta pubblica;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa-Finanziaria ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, identificato con la lettera A), sub. 1);

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa-Finanziaria ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, identificato con la lettera A), sub. 2);

ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano,

### **DELIBERA**

1. di dare atto che la procedura di gara indetta con deliberazione n. 46 del 24 marzo 2026 per la concessione in uso delle Malghe Campo e Vallestrè e dei circostanti terreni ad uso pascolo si è conclusa senza aggiudicazione, per le ragioni illustrate in premessa;

2. di indire una nuova asta pubblica per la concessione in uso della Malga Campo c.c. Arco e circostanti terreni a uso pascolo, identificata dalla p.ed. 618 sub 2 c.c. Arco (stallone e porcilaia), dalla p.ed. 1734 c.c. Arco (piccolo baito), e dalle pp.ff. 3590, 3591, 3595/2, 3596/1, 3596/2 c.c. Arco e p.f. 3424/2 c.c. Oltresarca, beni soggetti al diritto di uso civico ad eccezione della p.f. 3424/2 c.c. Oltresarca, e della Malga Vallestrè c.c. Arco e circostanti terreni ad uso pascolo, identificata dalla p.ed. 1735 c.c. Arco (edificio adibito a residenza del malghese, stallone e porcilaia) e dalle pp.ff. 3550, 3563, 3572, 3589, 3548/1 e 4428 c.c. Arco, beni soggetti al diritto di uso civico a esclusione della p.f. 4428 c.c. Arco, con scelta del contraente tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 19 e 39 comma 2 bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.;

3. di approvare gli atti di gara, costituiti da:

- avviso d'asta pubblica (allegato B), con termine per la presentazione delle offerte fissato in 7 (sette) giorni dalla data di pubblicazione, stante la comprovata urgenza di addivenire all'aggiudicazione entro il 15 maggio 2026;
- schema di contratto di concessione in uso di Malga Campo e Malga Vallestrè e circostanti terreni ad uso pascolo, beni gravati dal vincolo d'uso civico (allegato C);
- disciplinare tecnico-economico per la concessione e gestione di Malga Campo e Malga Vallestrè e circostanti terreni ad uso pascolo (allegato D);

4. di confermare il canone annuo a base d'asta complessivo in euro 2.200,00, così suddiviso: euro 800,00 per Malga Campo ed euro 1.400,00 per Malga Vallestrè, come determinato con perizia di stima di data 4 marzo 2026 a firma del tecnico comunale;

5. di confermare che non si ritiene necessario procedere alla sospensione del vincolo d'uso civico prevista all'articolo 15 della L.P. 6/2005, per le ragioni illustrate in premessa, in quanto l'utilizzo delle malghe e dei pascoli è conforme alla loro destinazione economica originaria e nel contratto di concessione d'uso e nel disciplinare tecnico-economico è espressamente salvaguardato l'esercizio dei diritti d'uso civico da parte degli aventi diritto;

6. di dare atto che i proventi derivanti dalla concessione in uso saranno accertati, a seguito della firma

dei rispettivi contratti di concessione, al codice meccanografico 30100.03.00487 del bilancio di previsione in corso, e saranno utilizzati per la manutenzione ordinaria del patrimonio d'uso civico conformemente a quanto disposto dall'art. 10 della L.P. 6/2005, ai codici di bilancio 10051.03.02570 e 10051.03.02571;

7. di disporre la pubblicazione del nuovo avviso d'asta pubblica all'albo comunale, all'albo comunale informatico, sul sito internet del Comune e, per estratto, sui giornali locali nella sezione "in breve", con effetto immediato;

8. di demandare al Dirigente dell'Area Amministrativa Finanziaria o al suo delegato l'assunzione di tutti gli atti necessari per l'espletamento della nuova procedura, con mandato di apportare agli atti di gara le eventuali modifiche di carattere accessorio e formale che si rendessero necessarie;

9. di dare atto che il contratto di concessione sarà formalizzato nella forma pubblica amministrativa dinnanzi al Segretario generale;

10. di autorizzare il Dirigente dell'Area Amministrativa Finanziaria alla sottoscrizione dell'atto di concessione, con facoltà di apportarvi eventuali modifiche nel pubblico interesse che si rendessero necessarie;

11. di dare atto che nel contratto interverranno, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 della Legge 11 febbraio 1971, n. 11 e dell'articolo 45 della Legge 3 maggio 1982, n. 203, i rappresentanti della competente organizzazione di categoria professionale, per la stipula della concessione in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, avendo già gli stessi espresso parere favorevole sullo schema di contratto;

12. di evidenziare che nel disciplinare tecnico economico all'art. 5 ultimo comma è disposto l'obbligo per il concessionario, qualora richiesto, di alpeggiare e caricare in malga eventuali unità di bestiame di proprietà dei residenti del Comune di Arco, titolari del diritto di uso civico, nel limite massimo del 30% del carico ottimale in termini di UBA, dietro rimborso delle eventuali spese sostenute dal concessionario;

13. di evidenziare che avverso la presente deliberazione è ammessa:

- a) opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;
- b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

LA GIUNTA COMUNALE, ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano, DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO. (Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, e ss.mm.ii.)**

La presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato intestato a GIORGIO OSELE, ARIANNA FIORIO è valido e non revocato, e la cui verifica ha avuto esito positivo. Documento stampato il giorno 04/05/2026. FIRMATO \_\_\_\_\_  
**Impronta HASH (SHA256):19e009f501bb6ece49d3224f03814b04def529c0909a28169cc491c4186adb0.**

Letto, approvato e sottoscritto

LA PRESIDENTE  
avv. Arianna Fiorio  
(firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE  
dott. Giorgio Osele  
(firmato digitalmente)

Area Amministrativa - Finanziaria – Ufficio Gestione Economica del Patrimonio

COMUNE DI ARCO

PROVINCIA DI TRENTO

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO AVVISO D'ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE MALGHE CAMPO E VALLESTRÈ E DEI CIRCOSTANTI TERRENI AD USO PASCOLO – INDIZIONE NUOVA PROCEDURA A SEGUITO DI ESITO NEGATIVO DELLA GARA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 46 DEL 24 MARZO 2026.**

---

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO - AMMINISTRATIVA**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, esprimo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della proposta di deliberazione in oggetto.

Arco, lì 28/04/2026

**Il Dirigente dell'Area**  
CIVETTINI LUCA / InfoCamere S.C.p.A.  
(firmato digitalmente)

---

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO AVVISO D'ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE MALGHE CAMPO E VALLESTRÈ E DEI CIRCOSTANTI TERRENI AD USO PASCOLO – INDIZIONE NUOVA PROCEDURA A SEGUITO DI ESITO NEGATIVO DELLA GARA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 46 DEL 24 MARZO 2026.**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e dell'art. 4 del Regolamento di Contabilità, esprimo parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Arco, lì 28/04/2026

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA  
CIVETTINI LUCA / InfoCamere S.C.p.A.  
(firmato digitalmente)



**Comune della Città di Arco**

PROVINCIA DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 69 del 28/04/2026  
della GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO AVVISO D'ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE MALGHE CAMPO E VALLESTRÈ E DEI CIRCOSTANTI TERRENI AD USO PASCOLO – INDIZIONE NUOVA PROCEDURA A SEGUITO DI ESITO NEGATIVO DELLA GARA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 46 DEL 24 MARZO 2026.**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal **30/04/2026** al **10/05/2026** ai sensi dell'articolo 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.

**IL SEGRETARIO GENERALE  
GIORGIO OSELE / ArubaPEC S.p.A.**

(firmato digitalmente)

---



COMUNE DI ARCO

Prot. n.

Arco, \_\_\_\_\_

allegato B

**AVVISO D'ASTA PUBBLICA CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA  
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA  
ai sensi degli articoli 19 e 39 comma 2bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm.**

**PER PROCEDE ALLA CONCESSIONE DELLE**

**MALGHE CAMPO E VALLESTRÉ E DEI CIRCOSTANTI TERRENI AD USO PASCOLO**

In esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. \_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_ è indetta un'asta pubblica per procedere alla concessione, per le stagioni d'alpeggio 2026-2032 e con scadenza irrevocabile, senza bisogno di disdetta alcuna, il 31 ottobre 2032 delle seguenti malghe di proprietà del Comune di Arco e dei circostanti terreni ad uso pascolo:

- Malga Campo: uno stallone ed una porcilaia identificati dalla p.ed. 618 sub 2 cc Arco, dalla p.ed. 1734 cc Arco, piccolo baito, e dalle pp.ff. 3590, 3591, 3595/2, 3596/1, 3596/2 c.c. Arco e p.f. 3424/2 c.c. Oltresarca.

**Si precisa che la p.ed. 618 sub 1 edificio adibito a residenza del malghese non è in asta in quanto distrutta da un evento atmosferico e sarà oggetto di ristrutturazione;**

- Malga Vallestrè: la malga con annesso pascolo è identificata dalla p.ed. 1735 cc Arco edificio adibito a residenza del malghese, uno stallone ed una porcilaia e dalle pp.ff. 3548/1, 3550, 3563, 3572, 3589, 3597/1 e 4428 cc Arco.

Si precisa che i beni sottoindicati sono gravati dal vincolo di uso civico a favore dei residenti del Comune di Arco:

- Malga Campo: p.ed. 1734 c.c. Arco e pp.ff. 3590, 3591, 3595/2, 3596/1, 3596/2 c.c. Arco;
- Malga Vallestrè: p.ed. 1735 c.c. Arco e pp.ff. 3548/1, 3550, 3563, 3572, 3589, 3597/1 c.c. Arco.

La Giunta comunale con le deliberazione sopra evidenziata, ha determinato, ai sensi dell'articolo 15 della L.P. 14 giugno 2005, n. 6 e ss.mm., di non disporre la sospensione del vincolo d'uso civico sulle predette realtà immobiliari per il periodo decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31 ottobre 2032.

Tale scelta è motivata dalla circostanza che l'utilizzo delle malghe e dei pascoli è conforme alla loro destinazione economica e che, nel contratto di concessione d'uso e nel relativo disciplinare tecnico-economico, è espressamente salvaguardata la facoltà di esercizio dei diritti d'uso civico da parte degli aventi diritto.

L'aggiudicazione sarà disposta, ai sensi degli articoli 19 e 39 comma 2 bis della L.P. 19 luglio 1990, n. 23, a favore del concorrente che formulerà l'offerta economicamente più vantaggiosa per



MUNICIPIO: 38062 ARCO - Piazza III Novembre (TN) c.f. e p. Iva 00249830225  
centralino ☎ 0464 - 583511 - 📠 518631  
SERVIZIO FINANZIARIO ☎ 0464 - 583518/583519/ 583536 - 📠 0464 - 517901  
PEC: [comune@pec.comune.arco.tn.it](mailto:comune@pec.comune.arco.tn.it)  
[ragioneria@comune.arco.tn.it](mailto:ragioneria@comune.arco.tn.it)

l'Amministrazione. L'offerta sarà valutata in base ai seguenti elementi: offerta tecnica fino a un massimo di 70 punti, offerta economica fino a un massimo di 30 punti. I criteri e la ponderazione sono dettagliati al successivo paragrafo 3.

**Ciascun concorrente potrà formulare offerta, in aumento rispetto al canone base.**

Non saranno prese in considerazione offerte in ribasso o di eguale importo alla base d'asta.

Si darà luogo alla gara anche in presenza di una sola offerta per ogni singola malga.

## 1. PRINCIPALI CONDIZIONI DELLA CONCESSIONE

- l'utilizzo della malga e del pascolo annesso dovrà essere effettuato nel rispetto delle condizioni previste nel presente Bando, nel Disciplinare tecnico economico della rispettiva malga di riferimento e nel contratto di concessione in uso;
- come stabilito dal disciplinare sopra citato, si rammenta che entrambe le malghe potranno essere monticate solamente con bestiame (bovini, ovini, caprini ed equini) in allevamento asciutto, fermo restando la percentuale massima complessiva di UBA caprini, pari al 30%;
- è fatto obbligo per il concessionario, qualora richiesto, di alpeggiare e caricare in malga eventuali unità di bestiame di proprietà dei residenti del Comune di Arco, titolari del diritto di uso civico, nel limite massimo del 30% del carico ottimale in termini di UBA, dietro rimborso delle eventuali spese sostenute dal concessionario;
- la malga dovrà essere alpeggiata dal concessionario in proprio con famigliari o dipendenti, senza alcuna possibilità di subconcessione o cessione del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 del contratto di concessione in materia di passaggio generazionale. Nel caso di gestione tramite dipendenti dell'azienda o personale assunto all'uopo, il Concessionario dovrà aver cura di inviare al Comune la documentazione dimostrativa;
- per garantire la buona conservazione del pascolo dovrà essere garantito il carico minimo di bestiame previsto nel Disciplinare tecnico-economico della rispettiva malga di riferimento.

## 2. DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata del contratto di concessione, per entrambe le malghe è stabilita in 7 (anni) stagioni d'alpeggio a decorrere dall'anno 2026 fino all'anno 2032, con scadenza irrevocabile, senza bisogno di disdetta alcuna, il 31 ottobre 2032.

***La concessione di Malga Campo e dei pascoli ad essa connessi - identificati dalla p.ed. 618 sub 2 c.c. Arco (stallone e porcilaia), dalla p.ed. 1734 c.c. Arco (piccolo baito), nonché dalle pp.ff. 3590, 3591, 3595/2, 3596/1, 3596/2 c.c. Arco e p.f. 3424/2 c.c. Oltresarca - potrà essere revocata qualora l'Amministrazione concedente proceda alla ristrutturazione della p.ed. 618 sub 1, con effetto dal completamento dei lavori.***

È esclusa qualsiasi forma di proroga o rinnovo, anche tacito della concessione. La concessione in favore di coltivatore diretto o equiparato è subordinata all'assenso da parte della competente organizzazione rappresentativa della categoria a norma di legge. Parimenti al termine della concessione è esclusa qualsiasi possibilità di prelazione agraria. La durata, l'esclusione al diritto di prelazione alla scadenza, indennizzi, rimborsi o compensi di qualsiasi natura nemmeno per le migliorie eventualmente apportate ecc, sono stabilite in droga a qualsiasi altra previsione di legge e l'efficacia della concessione è subordinata alla sottoscrizione della stessa da parte della competente organizzazione di categoria professionale.

**In caso di decesso del Concessionario**, titolare del contratto di concessione d'uso della malga e sue pertinenze, potrà subentrare nello stesso, previa richiesta, in via prioritaria l'eventuale coniuge o

convivente, a seguire i figli ed eventualmente i rimanenti familiari purché conviventi, solamente nel caso di aventi diritto e qualificati coltivatori diretti in base alla normativa vigente. È altresì prevista la possibilità di cessione del contratto per passaggio generazionale, nelle forme e con le condizioni stabilite nell'art. 20 del contratto di concessione, subordinatamente al preventivo gradimento motivato dell'Amministrazione concedente e al possesso da parte del subentrante di tutti i requisiti richiesti dal presente bando.

### 3. CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

L'aggiudicazione, per entrambe le malghe, verrà disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa e quindi, che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto risultante dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e del punteggio attribuito all'offerta economica.

**In caso di parità di punteggio, l'individuazione della concessionario avverrà mediante estrazione a sorte in seduta pubblica. Si precisa, altresì, che le offerte duplici, parziali, con alternative o comunque condizionate non saranno ritenute valide e saranno escluse.**

Il punteggio massimo complessivo raggiungibile è di 100/100, così ripartiti:

**OFFERTA ECONOMICA**, fino a un massimo di **30 punti**, assegnati secondo la seguente formula:

$$P = 30 * \frac{\text{offerta in esame (importo offerto in aumento)}}{\text{offerta migliore (importo offerto in aumento)}}$$

**Il canone annuo a base d'asta è fissato complessivamente in euro 2.200,00, così suddiviso:**

- euro 800,00 per Malga Campo;
- euro 1.400,00 per Malga Vallestrè.

**Le due voci sono indicate separatamente al fine di determinare fin dall'origine il canone residuo dovuto per ciascuna annualità nell'ipotesi in cui la concessione di Malga Campo venga revocata nel suo complesso.**

Il corrispettivo è escluso dal campo di applicazione dell'IVA per carenza del requisito soggettivo.

Non sono ammesse offerte che non presentano un aumento rispetto al canone fissato a base di gara.

Si fa presente che nella determinazione del valore del canone posto a base d'asta per ogni singola malga, si è tenuto conto della situazione di fatto e delle condizioni in cui versano l'immobile ed il pascolo da concedere. L'aggiudicatario non potrà pertanto pretendere alcun intervento da parte del Comune a vantaggio della gestione in quanto accetta la concessione dei beni nello stato in cui si trovano al momento della presentazione dell'offerta.

**OFFERTA TECNICA**, fino a un massimo di **70 punti**, così ripartiti

Saranno valutati i seguenti elementi:

#### **A) PROPRIETÀ DEL BESTIAME DA MONTICARE - massimo 15 punti**

- 15 punti - quando almeno l'80% dei capi monticati (espressi in U.B.A.), è di proprietà del concessionario;

- 8 punti – quando almeno il 50% dei capi monticati (espressi in U.B.A.) è di proprietà del concessionario;
- 5 punti - quando almeno il 30% dei capi monticati (espressi in U.B.A.) è di proprietà del concessionario.

Dal conteggio sono escluse le unità di bestiame di proprietà dei residenti del Comune di Arco, titolari del diritto di uso civico che abbiano richiesto l'alpeggio ai sensi dell'art. 5 ultimo comma del Disciplinare tecnico-economico.

Il titolo di proprietà dovrà essere attestato con presentazione al Comune di copia del Registro aziendale di identificazione e registrazione degli animali.

**B) DURATA DELL'ALPEGGIO - Maggior durata del periodo di monticazione rispetto alla durata minima dello stesso prevista dal disciplinare (1 giugno – 30 settembre) - massimo 20 punti**

- 0,5 punti per ogni giorno in più di monticazione nel periodo 15 maggio 31 maggio e 1 ottobre 31 ottobre, fermo restando che il primo anno la monticazione potrà avvenire comunque entro il 1 giugno.

Il titolo sarà attestato dai verbali di carico e scarico della malga.

**C) SPECIE MONTICATE – massimo 10 punti**

- 3 punti per l'alpeggio con le specie bovina e equina con minimo il 10% degli UBA caricati di ogni specie;
- 5 punti per l'alpeggio con le specie bovina e ovina con minimo il 10% degli UBA caricati di ogni specie;
- 8 punti per l'alpeggio con le specie bovina, equina e ovina con minimo il 10% degli UBA caricati di ogni specie;
- 10 punti per l'alpeggio con le specie bovina, equina, ovina e caprina con minimo il 10% degli UBA caricati di ogni specie.

Il titolo dovrà essere attestato con presentazione al Comune di copia del Registro aziendale di identificazione e registrazione degli animali.

**D) RAZZE MONTICATE - massimo 10 punti**

- 10 punti per l'alpeggio con almeno il 50% degli UBA caricati appartenenti alle specie sotto riportate:
- 5 punti per l'alpeggio con almeno il 30% degli UBA caricati appartenenti alle specie sotto riportate:

razze bovine Grigio Alpina, Rendena e Bruna alpina originale; razze equine Norica, Haflinger e cavallo da tiro pesante rapido.

Il titolo dovrà essere attestato con presentazione al Comune di copia del Registro aziendale di identificazione e registrazione degli animali.

**E) ESPERIENZA SPECIFICA NELLA GESTIONE DI MALGHE - massimo 5 punti**

Sarà valutata discrezionalmente dalla Commissione in base al curriculum dell'offerente.

## F) INTERVENTI STRAORDINARI PROPOSTI - massimo 10 punti

Saranno valutate, discrezionalmente dalla Commissione, le eventuali proposte di interventi straordinari finalizzati a migliorare l'utilizzo del pascolo e della malga, in aggiunta rispetto alle manutenzioni ordinarie previste dal disciplinare tecnico economico della rispettiva malga di riferimento.

L'aggiudicatario dovrà successivamente comprovare l'esecuzione di tutti gli elementi dichiarati nell'offerta tecnica ed oggetto di valutazione mediante esibizione della relativa documentazione che l'amministrazione potrà eventualmente richiedere, entro il termine assegnato. La mancata produzione di documentazione adeguata entro i termini previsti comporterà la revoca dell'aggiudicazione.

In particolare, quanto indicato in sede di offerta tecnica in riferimento alle lettere a), b), c), dovrà essere rispettato per tutte le stagioni d'alpeggio interessanti la durata contrattuale. Il mancato rispetto, verificato dai custodi forestali, dall'autorità forestale o da altro funzionario comunale preposto al controllo, sarà considerata inadempimento contrattuale e comporterà l'immediata revoca della concessione.

### **4. INOLTRO DEL PLICO CONTENENTE L'OFFERTA**

Il concorrente che intenda partecipare alla gara di cui al presente bando dovrà far pervenire, secondo le modalità illustrate nel proseguo e indirizzando specificatamente a:

Comune di Arco  
Piazza Tre Novembre, 3  
38062 - ARCO

**entro le ore \_\_\_\_\_ del giorno \_\_\_\_\_**

un plico chiuso e sigillato sui lembi di chiusura, contenente la documentazione nonché una busta sigillata contenente l'offerta tecnica e altra busta sigillata contenente l'offerta economica di cui al successivo paragrafo 5.

Sull'esterno del plico deve essere riportata la seguente dicitura:

**«Offerta per la concessione della MALGA CAMPO e della MALGA VALLESTRÈ»**

ed apparire chiaro il nominativo dell'offerente.

Detto plico deve essere spedito in uno dei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale statale;
- mediante plico analogo alla raccomandata inoltrato da Corrieri specializzati;
- mediante consegna diretta al protocollo del Comune di Arco, il quale ne rilascerà apposita ricevuta.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno ammesse alla gara gli offerenti i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi.

La data e l'ora di arrivo dei plichi sarà stabilita dal timbro del protocollo del Comune di Arco, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite altro mezzo.

Il termine stabilito per la presentazione dei plichi è perentorio e, pertanto, non verranno prese in considerazione quelle domande o documenti che per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, giungano in ritardo o non siano corredate dai documenti e dalle dichiarazioni richiesti dall'avviso. Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato.

## 5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Nel plico di invio di cui al precedente punto 4 dovrà essere inserita, a pena di esclusione, la documentazione indicata di seguito.

**5.1. DICHIARAZIONE** (in carta libera) resa ai sensi e secondo le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n.445/2000, sottoscritta dal concorrente, accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore, attestante:

3. il possesso della qualifica di "Agricoltore in attività" come definita dall'art. 9 del Reg.CE n. 1307/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- 2.a che l'impresa è iscritta alla sezione I e II dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA) della Provincia Autonoma di Trento

e/o

- 2.b che l'impresa è iscritta presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato per l'attività di allevamento o diciture analoghe;
3. l'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023, per quanto compatibili;
4. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs di data 6 settembre 2011, n. 159;
5. di essere in possesso dei requisiti generali per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione, ovvero di non aver riportato condanna con sentenza passata in giudicato, né condanna in esito a sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per un reato comportante la pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la Pubblica amministrazione;
6. (eventuale: solo nel caso di esistenza di condanne penali)  
le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione (il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione);
7. di aver preso visione e di accettare tutte le regole del bando di gara, nonché di avere tutti i requisiti da questo previsti per la partecipazione alla gara;



MUNICIPIO: 38062 ARCO - Piazza III Novembre (TN) c.f. e p. Iva 00249830225

centralino ☎ 0464 - 583511 - 📠 518631

SERVIZIO FINANZIARIO ☎ 0464 - 583518/583519/ 583536 - 📠 0464 - 517901

PEC: [comune@pec.comune.arco.tn.it](mailto:comune@pec.comune.arco.tn.it)

[ragioneria@comune.arco.tn.it](mailto:ragioneria@comune.arco.tn.it)

8. di aver preso visione del Disciplinare tecnico economico per la concessione e gestione di Malga Campo e Malga Vallestrè e dello schema dell'atto di concessione in uso e di accettare tutte le condizioni generali e speciali e gli obblighi nei medesimi contenuti;
9. di aver visionato i luoghi oggetto della concessione trovandoli adeguati rispetto alle obbligazioni da assumere;
10. di aver valutato tutte le circostanze generali, particolari o locali e le clausole indicate nel bando di gara, nel Disciplinare tecnico economico e nello schema di contratto di concessione in uso, che possono influire sulla determinazione del prezzo offerto;
11. di avere formulato l'offerta tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente, alle condizioni di lavoro nonché del costo del medesimo stabilito dal C.C.N.L. di categoria, nonché di tutti gli oneri conseguenti alla peculiare ubicazione dei beni concessi in uso e agli oneri economici derivanti dagli obblighi previsti dal disciplinare tecnico economico;
12. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Arco approvato dalla stazione appaltante con deliberazione della Giunta comunale n. 217 di data 27 dicembre 2022 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
13. che l'Impresa non versa nella situazione interdittiva di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m. ossia che nei tre anni precedenti alla pubblicazione del bando non ha concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti della pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle stesse, laddove l'impresa sia stata destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;
14. di non avvalersi della consulenza e/o della collaborazione lavorativa in forma subordinata o autonoma, di ex dipendenti del Comune per i tre anni successivi alla cessazione del loro rapporto di lavoro;

In caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di ditte o consorzi ordinari di concorrenti, la presente dichiarazione deve essere presentata tanto da chi legalmente rappresenta la ditta mandataria, quanto da coloro che rappresentano legalmente le ditte mandanti.

È possibile e preferibile utilizzare il fac simile (Modulo dichiarazione requisiti A) già predisposto dall'Amministrazione. In alternativa la dichiarazione potrà essere presentata anche non utilizzando il fac simile, purché la stessa contenga tutti gli elementi sopra elencati.

## **5.2 L'OFFERTA TECNICA (in carta legale o resa legale)**

In apposita busta, debitamente chiusa e sigillata sui lembi di chiusura, al cui esterno dovrà essere apposta la dicitura "Offerta tecnica" dovrà essere inserita l'offerta tecnica. La documentazione inerente l'offerta tecnica non verrà presa in considerazione se inserita nella busta riservata all'offerta economica.

È possibile e preferibile utilizzare il fac simile (Modulo offerta tecnica B) già predisposto dall'Amministrazione. In alternativa la dichiarazione potrà essere presentata anche non utilizzando il fac simile, purché la stessa contenga tutti gli elementi sopra elencati.

### 5.3. L'OFFERTA ECONOMICA (in carta legale o resa legale)

In apposita busta, debitamente chiusa e sigillata sui lembi di chiusura, al cui esterno dovrà essere apposta la dicitura "Offerta economica" dovrà essere inserita l'offerta economica.

La formulazione dell'offerta avviene mediante l'indicazione del canone annuo offerto in cifre ed in lettere. Si precisa che ove cifre e lettere non corrispondessero, l'Amministrazione considererà valido quanto espresso in lettere. La formulazione dell'offerta secondo modalità diverse da quelle sopra specificate comporta l'esclusione della stessa dalla gara. Non sono ammesse offerte in diminuzione rispetto al canone fissato a base di gara.

Per la presentazione dell'offerta economica va utilizzato, a pena di esclusione, esclusivamente il fac simile (Modulo offerta economica C) già predisposto dall'Amministrazione.

## 6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso:

- della qualifica di "Agricoltori in attività" come definiti dall'art. 9 del Reg.CE n. 1307/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 367/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- l'iscrizione dell'impresa presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato per l'attività di allevamento o diciture analoghe;
- dei requisiti in ordine generale di cui agli articoli artt. 94, 95, 96 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023, per quanto compatibili.

**Sono esclusi dalla partecipazione alla gara coloro che siano risultati inadempienti a contratti di concessione delle malghe o altri immobili comunali e/o a Bandi di gara precedenti.**

Ai fini del passaggio generazionale di cui all'art. 20 del contratto, il subentrante dovrà possedere la qualifica di imprenditore agricolo professionale IAP ai sensi del D.Lgs. 99/2004 ovvero di coltivatore diretto ai sensi dell'art. 2083 c.c..

## 7. PROCEDURA DI GARA

La gara si svolgerà presso il Municipio di Arco, sala Giunta:

**il giorno \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_.**

Il dirigente dell'area amministrativa finanziaria, ovvero un funzionario dallo stesso delegato, in seduta pubblica, alla presenza dei componenti della Commissione giudicatrice, procederà ad aprire i plichi delle offerte presentate, procedendo per tutte alla verifica della completezza e regolarità formale delle DICHIARAZIONI inserite in ogni singolo plico e, se è il caso, a disporre il soccorso istruttorio secondo quanto previsto dalla normativa, sospendendo a tal fine la seduta.

Successivamente il dirigente dell'area amministrativa finanziaria, ovvero un funzionario dallo stesso delegato, procederà ad aprire le buste contenenti le offerte tecniche dei concorrenti in gara, prima quelle riferite a Malga Campo e successivamente quelle riferite a Malga Vallestrè e ne verificherà la regolarità formale, dopodiché viene sospesa la seduta pubblica.

In apposite sedute riservate la Commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte tecniche procederà all'attribuzione dei punteggi riferiti agli aspetti qualitativi delle offerte, con le modalità e i criteri nel presente bando documentando le operazioni in appositi verbali.

Terminati l'esame e la valutazione delle offerte tecniche, il dirigente dell'area amministrativa finanziaria, ovvero un funzionario dallo stesso delegato, in seduta pubblica:

- darà lettura dei punteggi tecnici attribuiti dalla Commissione giudicatrice alle offerte pervenute distintamente per ogni singola malga;
- provvederà ad aprire le buste riguardanti le offerte economiche, verificherà la completezza e la regolarità formale in relazione a quanto previsto nel presente bando e darà lettura, dell'importo offerto e ad attribuire il relativo punteggio ad ogni offerta presentata;
- Provvederà, alla sommatoria del punteggio dell'offerta tecnica e dell'offerta economica di ogni concorrente e a stilare la rispettiva graduatoria.

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.

Nel caso in cui due soggetti abbiano conseguito il medesimo punteggio e pertanto siano stati posti a pari merito al primo posto della graduatoria, si procede - nel corso della medesima seduta pubblica - ad estrazione a sorte dell'aggiudicatario.

## **8. STIPULA DEL CONTRATTO DI CONCESSIONE**

Il Comune di Arco procederà alla verifica delle attestazioni rese in sede di partecipazione alla gara da parte dell'aggiudicatario, riservandosi altresì la facoltà di verificare le dichiarazioni prodotte anche da parte di altri concorrenti non risultati aggiudicatari.

Tutti i requisiti dichiarati dovranno essere mantenuti per l'intera durata della Concessione, pena la risoluzione della medesima.

Il soggetto aggiudicatario dovrà, nel giorno fissato dall'amministrazione comunale, presentarsi per la stipula del contratto di concessione che sarà rogato nella forma pubblica amministrativa e sarà formalizzato avanti al Segretario generale, previo deposito del fondo spese contrattuali. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto (registrazione, valori bollati, ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico del soggetto aggiudicatario.

Prima delle firma del contratto il Concessionario è tenuto a prestare una cauzione pari al 30% dell'importo del contratto 30% del canone annuo complessivo moltiplicato per la durata (7 anni), sotto forma di fideiussione o in altre forme consentite dalla legge.

## **9. MANCATA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Qualora l'aggiudicatario non aderisca, salvo cause di forza maggiore, all'invito a stipulare il contratto conseguente all'aggiudicazione entro il termine stabilito e comunicato allo stesso dall'Amministrazione concedente, o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure l'Autorità prefettizia comunichi cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto ai sensi del D.Lgs. n.159/2011 ed in ogni altro caso in cui non si possa addivenire alla stipula del contratto per

fatto imputabile all'aggiudicatario, compresa la mancanza dei requisiti richiesti e dichiarati, si procederà all'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

## 10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è il dirigente dell'area amministrativa finanziaria del Comune di Arco, dott. Luca Civettini (tel. 0464 – 583516 mail [luca.civettini@comune.arco.tn.it](mailto:luca.civettini@comune.arco.tn.it) ).

Per ogni informazione di carattere amministrativo è disponibile il dirigente dell'area amministrativa finanziaria del Comune di Arco, dott. Luca Civettini

Per ogni questione tecnica (pascolo, alpeggio, strutture) e sopralluoghi è disponibile il geometra comunale Christian Rodler (tel. 0464 - 583633 mail: [christian.rodler@comune.arco.tn.it](mailto:christian.rodler@comune.arco.tn.it) )

## 11. ANTICORRUZIONE OBBLIGHI DI TRASPARENZA ED INTEGRITÀ - CODICE DI COMPORTAMENTO –

Il Comune di Arco ha adottato apposito piano per l'anticorruzione e la trasparenza, nonché un codice di comportamento dei propri dipendenti, il tutto nel rispetto della Legge 190/2012 e ss.mm., tesa a promuovere l'integrità dei comportamenti nella pubblica amministrazione.

Gli anzidetti documenti sono visionabili sul sito istituzione del Comune, alla sezione "Amministrazione trasparente"

A norma dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Arco, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 7 di data 10 febbraio 2015 e rinvenibile sul sito dell'Amministrazione comunale ([www.comune.arco.tn.it](http://www.comune.arco.tn.it) - *regolamenti e disciplinari - norme disciplinari dipendenti - codice comportamento dipendenti comunali*), i contenuti del predetto Codice di comportamento si applicano, per quanto compatibili, nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione. E' prevista la risoluzione o decadenza dal rapporto contrattuale in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

In applicazione della disposizione normativa dell'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2011 e s.m. sono escluse dalla gara le imprese che nei tre anni precedenti la pubblicazione della presente bando hanno concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti della pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle stesse, laddove l'impresa sia stata destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Sono inoltre escluse dalla gara le imprese che si avvalgono della consulenza e/o della collaborazione lavorativa in forma subordinata o autonoma, di ex dipendenti del Comune per i tre anni successivi alla cessazione del loro rapporto di lavoro;

## 12. TUTELA DELLA PRIVACY

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il "Regolamento") stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. In osservanza del principio di trasparenza previsto dall'art. 5 del Regolamento, il Comune di Arco Le fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dati presso l'Interessato e presso terzi).

**Titolare del trattamento** dei dati personali è il Comune di Arco (di seguito, il "Titolare"), nella persona del legale rappresentante, Piazza III Novembre n. 3, 38062 – Arco (TN), tel. 0464.583511, pec [comune@pec.comune.arco.tn.it](mailto:comune@pec.comune.arco.tn.it) .

Designato al trattamento è il dirigente dell'area amministrativa finanziaria; i dati di contatto sono: P.zza Tre Novembre, 3, 38062 Arco (TN) 0464/583516, pec [comune@pec.comune.arco.tn.it](mailto:comune@pec.comune.arco.tn.it) . Il Designato è il riferimento anche **per il riscontro all'Interessato** in caso di esercizio dei diritti ex art. 15 – 22 del Regolamento, di seguito descritti.

**Il Responsabile della protezione dei dati (RPD)** è il Consorzio dei Comuni Trentini; i dati di contatto sono: via Torre Verde n. 23, 38122 Trento, e-mail [servizioRPD@comunitrentini.it](mailto:servizioRPD@comunitrentini.it) , sito internet [www.comunitrentini.it](http://www.comunitrentini.it) ).

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, nonché di minimizzazione dei dati in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

### **Categoria di dati personali (informazione fornita solo se i dati sono raccolti presso terzi)**

I dati personali trattati appartengono alle seguente/i categoria/e:

- a) dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni) – dati anagrafici,
- b) dati personali relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari) casellari giudiziari, provvedimenti di condanna.

### **Finalità del trattamento**

Il principio di minimizzazione prevede come possano essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento.

Il principio di limitazione della conservazione consiste nel mantenere i dati in una forma che consente l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali.

Anche per tali ragioni, nonché nel rispetto degli artt. 13 e 14 del Regolamento, di seguito Le indichiamo specificamente le finalità del trattamento (cioè gli scopi per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati), nonché la relativa base giuridica (ovvero la norma di legge – nazionale o comunitaria – o di regolamento, che consente il trattamento dei Suoi dati):

per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento) ivi comprese le attività di verifica dei requisiti e l'eventuale attività precontenziosa e contenziosa, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici, tra le quali si riportano i seguenti riferimenti principali: L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e relativo regolamento di attuazione.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive); il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità.

Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.

### **Modalità del trattamento**

Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale assegnato al Servizio Gestione economica del Patrimonio, dal Designato al trattamento (Dirigente dell'Area

Amministrativa Finanziaria), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati ed istruiti.

### **Comunicazione e diffusione dei dati (categorie di destinatari)**

Informiamo che i dati saranno comunicati

1. alle seguenti categorie di destinatari:

- a) interessati al procedimento che propongono istanza di accesso
- b) soggetti pubblici interpellati nell'ambito delle verifiche inerenti la procedura di gara per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico, o connessi all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare e indicati al precedente paragrafo "Finalità del trattamento".

Pertanto, il conferimento dei dati personali è obbligatorio; il rifiuto alla comunicazione dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità;

2. solo nell'eventualità in cui si verifichi la fattispecie, alle seguenti categorie di destinatari:

Autorità nazionale Anticorruzione – ANAC; Procura della Repubblica competente; APPAG, **per l'adempimento degli obblighi di legge** al quale è soggetto il Titolare e indicati nella normativa sopra richiamata. Pertanto, il conferimento dei dati personali è obbligatorio.

I dati personali saranno diffusi ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione in particolare al D.lgs. n. 33 del 2013, alla L.P. n. 4 del 2014.

### **Trasferimento extra EU**

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

### **13. ULTERIORI INFORMAZIONI**

Si precisa che:

- nessun rimborso o compenso sarà corrisposto per la compilazione dell'offerta e degli eventuali elaborati alla stessa allegati;
- le eventuali controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto saranno definite fra le parti ai sensi di legge;
- l'perimento della gara non costituisce per il Comune di Arco né obbligazione contrattuale, né obbligazione a contrarre.

IL DIRIGENTE DELL'AREA  
AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA  
dott. Civettini Luca

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**Copia:** Albo Comunale

Albo Comunale informatico

Sito internet del Comune di Arco

**Allegati:**

- modulo dichiarazione requisiti A
- modulo offerta tecnica B
- modulo offerta economica C



MUNICIPIO: 38062 ARCO - Piazza III Novembre (TN) c.f. e p. Iva 00249830225

centralino ☎ 0464 - 583511 - 📠 518631

SERVIZIO FINANZIARIO ☎ 0464 - 583518/583519/ 583536 - 📠 0464 - 517901

PEC: [comune@pec.comune.arco.tn.it](mailto:comune@pec.comune.arco.tn.it)

[ragioneria@comune.arco.tn.it](mailto:ragioneria@comune.arco.tn.it)

Spett.le

COMUNE DI ARCO  
Piazza III Novembre n. 3  
38062 Arco (T)

**«Concessione in uso di Malga Campo e Malga Vallestrè in c.c. Arco e circostanti terreni ad uso pascolo»: modulo dichiarazione requisiti A.**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, e residente a \_\_\_\_\_  
in via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante (o altro  
valido titolo per impegnare la ditta offerente) della ditta/società  
\_\_\_\_\_ con sede in  
\_\_\_\_\_, in via/piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_

CF/P.IVA \_\_\_\_\_

mail \_\_\_\_\_

pec \_\_\_\_\_

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000:

**DICHIARA**

- di possedere la qualifica di "Agricoltore in attività" come definita dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- che l'impresa è iscritta presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato per l'attività di allevamento o diciture analoghe;
- (eventuale) che l'impresa è iscritta alla sezione I e II dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA) della Provincia Autonoma di Trento;
- l'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023, per quanto compatibili;
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. di data 6 settembre 2011, n. 159;
- di essere in possesso dei requisiti generali per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione, ovvero di non aver riportato condanna con sentenza passata in giudicato, né condanna in esito a sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per un reato comportante la pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la Pubblica amministrazione;
- (eventuale: solo nel caso di esistenza di condanne penali) di aver riportato le seguenti condanne penali, ivi comprese quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione

\_\_\_\_\_

(il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione);

- di aver preso visione e di accettare tutte le regole del Bando di gara, nonché di avere tutti i requisiti da questo previsti per la partecipazione alla gara;

- di aver preso visione del Disciplinare tecnico economico unificato per la concessione e gestione di Malga Campo e Malga Vallestrè in c.c. Arco e dello schema dell'atto di concessione in uso e di accettare tutte le condizioni generali e speciali e gli obblighi nei medesimi contenuti;
- di aver visionato i luoghi oggetto della concessione trovandoli adeguati rispetto alle obbligazioni da assumere;
- di aver valutato tutte le circostanze generali, particolari o locali e le clausole indicate nel bando di gara, nel Disciplinare tecnico economico, e nello schema di contratto di concessione in uso, che possono influire sulla determinazione del prezzo offerto;
- di avere formulato l'offerta tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente, alle condizioni di lavoro nonché del costo del medesimo stabilito dal C.C.N.L. di categoria, nonché di tutti gli oneri conseguenti alla peculiare ubicazione dei beni concessi in uso e agli oneri economici derivanti dagli obblighi previsti dal disciplinare tecnico economico;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Arco approvato dalla stazione appaltante con deliberazione della Giunta comunale n. 217 di data 27 dicembre 2022 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- che l'Impresa non versa nella situazione interdittiva di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. ossia che nei tre anni precedenti alla pubblicazione del bando non ha concluso contratti o conferito incarichi (per lo svolgimento di attività lavorativa o professionale) a soggetti già dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. che, negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle stesse, laddove l'impresa sia stata destinataria dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri;
- di non avvalersi della consulenza e/o della collaborazione lavorativa in forma subordinata o autonoma, di ex dipendenti del Comune per i tre anni successivi alla cessazione del loro rapporto di lavoro.

Con la sottoscrizione della presente si rilascia autorizzazione al trattamento dei dati personali/societari ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ("General Data Protection Regulation", in seguito "GDPR" o "Regolamento").

**Si allega fotocopia del documento d'identità del dichiarante.**

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ firma/timbro

(In caso di costituito o costituendo raggruppamento temporaneo di ditte o consorzi ordinari di concorrenti, la presente dichiarazione deve essere presentata tanto da chi legalmente rappresenta la ditta mandataria, quanto da coloro che rappresentano legalmente le ditte mandanti.)

Spett.le  
COMUNE DI ARCO  
Piazza III Novembre n. 3  
38062 Arco (TN)

Marca  
da bollo  
€16,00

**«Concessione in uso di Malga Campo e Malga Vallestrè in c.c. Arco e circostanti terreni ad uso pascolo»: Modulo offerta tecnica B)**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, e residente a \_\_\_\_\_  
in via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,  
in qualità di legale rappresentante (o valido titolo di impegnare la ditta offerente)  
della ditta/società \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_, in via/piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_  
CF/P.IVA \_\_\_\_\_  
mail \_\_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_

**A) PROPRIETÀ DEL BESTIAME DA MONTICARE (massimo 15 punti)**

**Malga Campo**

- Carico ottimale: 15 U.B.A.
- Carico minimo: 12 U.B.A.
- Carico massimo: 18 U.B.A. (tolleranza +20%)

Indicare la percentuale dei capi di bestiame (espressi in UBA) che verranno monticati in Malga Campo, di proprietà del Concessionario:

\_\_\_\_\_ % (in lettere \_\_\_\_\_ %)

**Malga Vallestrè**

- Carico ottimale: 30 U.B.A.
- Carico minimo: 24 U.B.A.
- Carico massimo: 36 U.B.A. (tolleranza +20%)

Indicare la percentuale dei capi di bestiame (espressi in UBA) che verranno monticati in Malga Vallestrè, di proprietà del Concessionario:

\_\_\_\_\_ % (in lettere \_\_\_\_\_ %)

**B) DURATA DELL'ALPEGGIO maggior durata del periodo di monticazione rispetto alla durata minima dello stesso prevista dal disciplinare (1 giugno - 30 settembre) - (massimo 20 punti)**

**Malga Campo:**

Indicare il numero di giorni di monticazione del bestiame in Malga Campo nel periodo 15 maggio – 31 maggio e 1° ottobre – 31 ottobre:

\_\_\_\_\_ (in lettere \_\_\_\_\_)

**Malga Vallestrè:**

Indicare il numero di giorni di monticazione del bestiame in Malga Vallestrè nel periodo 15 maggio – 31 maggio e 1° ottobre – 31 ottobre:

\_\_\_\_\_ (in lettere \_\_\_\_\_)

**C) SPECIE MONTICATE (massimo 10 punti)**

**Malga Campo:**

Indicare le specie monticate in Malga Campo barrando l'apposita casella:

- specie solo bovina
- specie bovina ed equina
- specie bovina ed ovina
- specie bovina, equina ed ovina
- specie bovina, equina, ovina e caprina

Ogni specie monticata dovrà interessare almeno il 10% degli UBA caricati.

**Malga Vallestrè:**

Indicare le specie monticate in Malga Vallestrè barrando l'apposita casella:

- specie solo bovina
- specie bovina ed equina
- specie bovina ed ovina
- specie bovina, equina ed ovina
- specie bovina, equina, ovina e caprina

Ogni specie monticata dovrà interessare almeno il 10% degli UBA caricati.

**D) RAZZE MONTICATE (massimo 10 punti)**

**Malga Campo:**

Indicare la percentuale dei capi di bestiame (espressi in UBA) che verranno monticati in Malga Campo, appartenenti alle razze: bovine Grigio Alpina, Rendena e Bruna alpina originale; equine Norica, Haflinger e cavallo da tiro pesante rapido:

\_\_\_\_\_ % (in lettere \_\_\_\_\_ %)

**Malga Vallestrè:**

Indicare la percentuale dei capi di bestiame (espressi in UBA) che verranno monticati in Malga Vallestrè, appartenenti alle razze: bovine Grigio Alpina, Rendena e Bruna alpina originale; equine Norica, Haflinger e cavallo da tiro pesante rapido:

\_\_\_\_\_ % (in lettere \_\_\_\_\_ %)

**E) ESPERIENZA SPECIFICA NELLA GESTIONE DI MALGHE (massimo 5 punti con valutazione discrezionale della Commissione )**

di aver maturato le seguenti esperienze specifiche nella gestione di Malghe

---

---

---

---

---

---

---

---

in alternativa si può allegare curriculum (massimo 2 foglio A4)

**F) INTERVENTI STRAORDINARI PROPOSTI (massimo 10 punti con valutazione discrezionale della Commissione )**

**Malga Campo**

A realizzare i seguenti interventi straordinari finalizzati a migliorare l'utilizzo del pascolo e di Malga Campo, in aggiunta rispetto alle manutenzioni ordinarie previste dal disciplinare tecnico economico:

---

---

---

---

**Malga Vallestrè**

A realizzare i seguenti interventi straordinari finalizzati a migliorare l'utilizzo del pascolo e di Malga Vallestrè, in aggiunta rispetto alle manutenzioni ordinarie previste dal disciplinare tecnico economico:

---

---

---

---

In alternativa, quanto proposto può essere riportato in apposito documento (massimo 2 fogli A4) specificando per quale malga

Data \_\_\_\_\_

firma/timbro

\_\_\_\_\_

Spett.le  
COMUNE DI ARCO  
Piazza III Novembre n. 3  
38062 Arco (TN)

Marca  
da bollo  
€16,00

**«Concessione in uso di Malga Campo e Malga Vallestrè in c.c. Arco e circostanti terreni ad uso pascolo»: Modulo offerta economica C)**

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____, il _____, e residente a _____ in via/piazza _____ n. _____, in qualità di legale rappresentante (o valido titolo di impegnare la ditta offerente) della ditta/società _____ con sede in _____, in via/piazza _____, n. _____ CF/P.IVA _____ mail : _____ pec: _____
---

**PRESO ATTO**

Dell'importo a base di gara, di cui all'articolo 3 dell'avviso dell'asta pubblica in oggetto, pari a:

- euro **800,00** annui per Malga Campo
- euro **1.400,00** annui per Malga Vallestrè

per un importo complessivo a base d'asta di euro **2.200,00** annui

*Le offerte devono essere pari o superiori agli importi posti a base di gara. La mancata presentazione dell'offerta per una delle due Malghe, così come la presentazione di offerte di importo inferiore a quello stabilito a base di gara, comporta l'esclusione dalla procedura.*

**OFFRE**

**Per Malga Campo**

Il canone annuo in aumento pari a: € \_\_\_\_\_

(ovvero euro \_\_\_\_\_ in lettere)

**Per Malga Vallestrè**

Il canone annuo in aumento pari a: € \_\_\_\_\_

(ovvero euro \_\_\_\_\_ in lettere)

**CANONE ANNUO TOTALE OFFERTO**

**Malga Campo:** € \_\_\_\_\_

**Malga Vallestrè:** € \_\_\_\_\_

**TOTALE COMPLESSIVO ANNUO:** € \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

firma/timbro

\_\_\_\_\_

allegato C

**REPUBBLICA ITALIANA**

**COMUNE DI ARCO**

**PROVINCIA DI TRENTO**

Rep. N. \_\_\_\_\_

**CONTRATTO DI CONCESSIONE D'USO DI MALGA CAMPO E MALGA**

**VALLESTRÈ IN C.C. ARCO E CIRCOSTANTI TERRENI AD USO**

**PASCOLO**

L'anno **duemilaventisei** il giorno \_\_\_\_ (\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_, nella

residenza municipale della città di Arco,

Avanti a me Giorgio Osele, Segretario Generale del Comune di Arco, autorizzato per

legge, ai sensi dell'art. 166 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma

Trentino Alto Adige, approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2, a ricevere

gli atti del Comune in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

1. **CIVETTINI LUCA**, nato a Riva (TN), il 9 aprile 1965, dirigente dell'Area

Amministrativa Finanziaria del Comune di Arco, domiciliato per l'incarico presso il

Municipio di Arco, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del

COMUNE DI ARCO, ente pubblico con sede ad Arco (TN), in Piazza 3 Novembre,

n. 3, codice fiscale 00249830225, autorizzato alla stipula del presente atto dall'art. 41

dello Statuto Comunale, dal Decreto del Sindaco n. 23 di data 30 dicembre 2025 e

dalla Delibera della Giunta comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, divenuta esecutiva in data

\_\_\_\_\_, assistito dal rappresentante sindacale di categoria signor \_\_\_\_\_ della

\_\_\_\_\_ del Trentino;

2. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n.

\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ il quale interviene nel presente atto in qualità di legale

rappresentante dell'azienda \_\_\_\_\_, con sede a \_\_\_\_\_ () in via \_\_\_\_\_ n.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO. (Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, e ss.mm.ii.)  
La presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato intestato a GIORGIO OSELE, ARIANNA FIORIO  
è valido e non revocato, e la cui verifica ha avuto esito positivo. Documento stampato il giorno 04/05/2026. FIRMATO  
Impronta HASH (SHA256):5d899baea14ecd92f19820e2fe8378174ded9d8613cc3aa5b9b642691a172aa

\_\_\_\_\_, iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di

\_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, n. REA TN \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, assistito dal

rappresentante sindacale di categoria, signor \_\_\_\_\_, della \_\_\_\_\_

di Trento.

Detti contraenti della cui identità personale, capacità giuridica e qualifica io

Segretario comunale rogante sono personalmente certo, i quali, di comune accordo

fra loro e con il mio consenso, rinunciano alla presenza dei testimoni e richiedono di

assumere il seguente atto.

Premesse:

– Il Comune di Arco è proprietario di Malga Campo e Malga Vallestrè in c.c. Arco e  
circostanti terreni ad uso pascolo;

– Malga Campo con annesso pascolo è identificata dalla p.ed. 618 sub 2 c.c. Arco  
(stallone e porcilaia), dalla p.ed. 1734 c.c. Arco (piccolo baito), nonché dalle pp.ff.

3590, 3591, 3595/2, 3596/1, 3596/2 c.c. Arco e p.f. 3424/2 c.c. Oltresarca, beni

soggetti al diritto di uso civico ad eccezione della p.f. 3424/2 c.c. Oltresarca. Si

precisa che la p.ed. 618 sub 1 (edificio adibito a residenza del malghese) non è

oggetto di concessione in quanto distrutta da un evento atmosferico e sarà oggetto

di ristrutturazione;

– Malga Vallestrè con annesso pascolo è identificata dalla p.ed. 1735 c.c. Arco  
(edificio adibito a residenza del malghese, stallone e porcilaia) e dalle pp.ff.

3548/1, 3550, 3563, 3572, 3589, 3597/1 e 4428 c.c. Arco, beni soggetti al diritto di

uso civico ad eccezione della p.f. 4428 c.c. Arco;

– che la superficie del pascolo di ciascuna malga è desunta dallo Schedario dei

Pascoli Trentini presso l'Agenzia Provinciale per i Pagamenti;

– che con deliberazione della Giunta comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ si è indetta un'asta

pubblica, ai sensi degli artt. 19 e 39 comma 2 bis della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm., per la concessione in uso di Malga Campo e Malga Vallestrè in c.c. Arco e circostanti terreni ad uso pascolo, beni gravati dal vincolo d'uso civico, sulla base del canone di concessione annuo complessivo posto a base di gara di euro 2.200,00 (di cui euro 800,00 per Malga Campo ed euro 1.400,00 per Malga Vallestrè), così stimato dal geometra comunale con perizia di stima di data \_\_\_\_\_, per le stagioni d'alpeggio 2026-2032 e con scadenza irrevocabile, senza bisogno di disdetta alcuna, il 31 ottobre 2032;

– con la medesima deliberazione, la Giunta comunale ha approvato l'avviso d'asta pubblica, il contratto di concessione in uso ed il disciplinare tecnico economico unificato;

– che l'avviso d'asta pubblica, prot. n. \_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_, è stato pubblicato all'albo comunale dal \_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, nonché sul sito internet del Comune e per estratto su un quotidiano locale;

– che con verbale di gara di data \_\_\_\_\_ prot. n. \_\_\_\_\_ si dichiarava aggiudicatario del bando per la concessione in uso di Malga Campo e Malga Vallestrè e circostanti terreni ad uso pascolo l'azienda \_\_\_\_\_, ad un canone di concessione annuo complessivo di euro \_\_\_\_\_;

– che l'ufficio comunale competente ha verificato, con esito favorevole, la sussistenza in capo dell'Impresa aggiudicataria dei requisiti e le altre dichiarazioni e informazioni, forniti dalla stessa in sede di presentazione dell'offerta;

– che i signori \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ intervengono nel presente atto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 della Legge 11 febbraio 1971, n. 11 "nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici" e dell'art. 45 della Legge 3 maggio 1982, n. 203 "norme sui contratti agrari", al fine di assistere rispettivamente il Comune di Arco

e l'azienda \_\_\_\_\_ per la stipula della presente concessione in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari.

Tutto ciò premesso.

## ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Arco, come sopra rappresentato e di seguito denominato anche "Amministrazione concedente", dà in concessione a \_\_\_\_\_ con sede a \_\_\_\_\_, in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ di seguito denominato "concessionario" che a mezzo del proprio legale rappresentante accetta l'uso per l'alpeggio estivo e pascolo delle malghe comunali denominate "Malga Campo" e "Malga Vallestrè", con i circostanti terreni a pascolo, raffigurati nella cartografia allegata al presente contratto sotto la lettera B), beni soggetti al diritto di uso civico nelle parti specificate nelle premesse.

### 1.1 IDENTIFICAZIONE CATASTALE MALGA CAMPO

Catastalmente contraddistinta dalla p.ed. 618 sub 2 c.c. Arco, dalla p.ed. 1734 c.c. Arco e dai circostanti terreni a pascolo (pp.ff. 3590, 3591, 3595/2, 3596/1, 3596/2 c.c. Arco e p.f. 3424/2 c.c. Oltresarca).

Le realtà di proprietà comunale oggetto della presente concessione sono censite al catasto fabbricati e terreni del Comune di Arco come segue:

**p.ed. 618 e p.ed. 1734 c.c. Arco**, codice comune Amministrativo A372, codice comune catastale 9: p.ed. 618 sub 2 e p.ed. 1734, foglio 11, categoria D/10, rendita euro 953,90;

**p.f. 3590 c.c. Arco**, codice comune Amministrativo A372, codice comune catastale 9: p.f. 3590, foglio mappa 11, P.T. 1791 II, coltura pascolo, classe 1, superficie mq. 6188, r.d. euro 6,39, r.a. euro 1,60;

**p.f. 3591 c.c. Arco**, codice comune Amministrativo A372, codice comune catastale 9: p.f. 3591, foglio mappa 11, P.T. 1791, coltura pascolo, classe 1, superficie mq.

5172, r.d. euro 5,34, r.a. euro 1,34;

**p.f. 3595/2 c.c. Arco**, codice comune Amministrativo A372, codice comune catastale

9: p.f. 3595/2, foglio mappa 11, P.T. 1791, coltura pascolo, classe 3, superficie mq.

61138, r.d. euro 31,58, r.a. euro 15,79;

**p.f. 3596/1 c.c. Arco**, codice comune Amministrativo A372, codice comune catastale

9: p.f. 3596/1, fogli mappa 11 e 12, P.T. 1791, coltura bosco, classe 8, superficie mq.

596656, r.d. euro 30,81, r.a. euro 30,81; coltura alpe, classe 4, superficie mq. 80000,

r.d. euro 24,79, r.a. euro 12,39;

**p.f. 3596/2 c.c. Arco**, codice comune Amministrativo A372, codice comune catastale

9: p.f. 3596/2, fogli mappa 10 e 11, P.T. 1791, coltura prato, classe 5, superficie mq.

1900, r.d. euro 2,94, r.a. euro 2,94; coltura pascolo, classe 4, superficie mq. 37279,

r.d. euro 15,40, r.a. euro 5,78; coltura bosco, classe 7, superficie mq. 695703, r.d.

euro 107,79 e r.a. euro 35,93;

**p.f. 3424/2 c.c. Oltresarca**, codice comune Amministrativo A372, codice comune

catastale 258: p.f. 3424/2, fogli mappa 3, 7 e 8, P.T. 803, coltura bosco, classe 6,

superficie mq. 6592, r.d. euro 2,38, r.a. euro 1,70; coltura pascolo, classe 6,

superficie mq. 9782, r.d. euro 0,51 r.a. euro 0,51.

## 1.2 IDENTIFICAZIONE CATASTALE MALGA VALLESTRÈ

Catastalmente contraddistinta dalla p.ed. 1735 c.c. Arco e dai circostanti terreni a

pascolo (pp.ff. 3548/1, 3550, 3563, 3572, 3589, 3597/1 e 4428 c.c. Arco).

Le realtà di proprietà comunale oggetto della presente concessione sono censite al

catasto fabbricati e terreni del Comune di Arco come segue:

**p.ed. 1735 c.c. Arco**, codice comune Amministrativo A372, codice comune catastale

9: p.ed. 1735, sub 1, foglio 16, categoria A/3, classe 1, consistenza 4,5 vani,

superficie 180 mq., rendita euro 178,95; p.ed. 1735, sub 2, foglio 16, categoria C/6,

classe 1, consistenza 291 mq., superficie 323 mq., rendita euro 495,95;

**p.f. 3548/1 c.c. Arco**, codice comune Amministrativo A372, codice comune catastale

9: p.f. 3548/1, fogli mappa 9, 10, 15, P.T. 1789, coltura bosco, classe 6 superficie

mq. 3730529, r.d. euro 1.348,66, r.a. euro 963,33; coltura pascolo, classe 5,

superficie mq. 79626, r.d. euro 12,34, r.a. euro 12,34; coltura prato, classe 5,

superficie mq. 8600, r.d. euro 13,32 r.a. euro 13,32;

**p.f. 3550 c.c. Arco**, codice comune Amministrativo A372, codice comune catastale

9: p.f. 3550, foglio mappa 10, P.T. 1790, coltura bosco, classe 7, superficie mq.

7983, r.d. euro 1,24, r.a. euro 0,41; coltura pascolo, classe 4, superficie mq. 9317, r.d.

euro 3,85, r.a. euro 1,44;

**p.f. 3563 c.c. Arco**, codice comune Amministrativo A372, codice comune catastale

9: p.f. 3563, foglio mappa 10, P.T. 1790, coltura pascolo, classe 4, superficie mq.

102854, r.d. euro 42,50, r.a. euro 15,94; coltura bosco, classe 7, superficie mq.

27960, r.d. euro 4,33, r.a. euro 1,44;

**p.f. 3572 c.c. Arco**, codice comune Amministrativo A372, codice comune catastale

9: p.f. 3572, foglio mappa 10, P.T. 1790, coltura pascolo, classe 4, superficie mq.

201371, r.d. euro 83,20, r.a. euro 31,20; coltura bosco, classe 8, superficie mq.

50639, r.d. euro 2,62 r.a. euro 2,62;

**p.f. 3589 c.c. Arco**, codice comune Amministrativo A372, codice comune catastale

9: p.f. 3589, fogli mappa 10 e 16, P.T. 1790, coltura pascolo, classe 4, superficie mq.

221262, r.d. euro 91,42, r.a. euro 34,28; coltura prato, classe 5, superficie mq. 4992,

r.d. euro 7,73, r.a. euro 7,73; coltura bosco, classe 8, superficie mq. 501385, r.d. euro

25,89, r.a. euro 25,89;

**p.f. 3597/1 c.c. Arco**, codice comune Amministrativo A372, codice comune catastale

9: p.f. 3597/1, foglio mappa 4, P.T. 1792, coltura bosco, classe 6 superficie mq.

1558167, r.d. euro 563,31, r.a. euro 402,36; coltura bosco, classe 5, superficie mq.

578986, r.d. euro 448,53, r.a. euro 149,51;

**p.f. 4428 c.c. Arco**, codice comune Amministrativo A372, codice comune catastale

9: p.f. 4428, foglio mappa 10, P.T. 1794, coltura pascolo, classe 4, superficie mq.

3690, r.d. euro 1,52, r.a. euro 0,57.

## **ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE.**

Il presente contratto, in deroga agli artt. 1, 22, 52 della Legge 3 maggio 1982, n. 203,

decorre dalla data di sottoscrizione e avrà durata di sette stagioni d'alpeggio a

decorrere dall'anno 2026 fino all'anno 2032, con scadenza irrevocabile, senza

bisogno di disdetta alcuna, il 31 ottobre 2032, che si intende ora ed accettata per

allora.

In deroga a quanto previsto all'articolo 4 della Legge 3 maggio 1982, n. 203 rubricato

"rinnovo tacito", ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 bis della Legge 3

maggio 1982, n. 203, come modificata dal D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, rubricato

"Diritto di prelazione in caso di nuovo affitto", il concessionario dichiara che alla

scadenza non farà valere quanto previsto dall'art. 4 bis della Legge 3 maggio 1982, n.

203.

A tale scadenza la presente concessione verrà a scadere di diritto e di fatto senza

necessità di disdetta e senza possibilità di rinnovo tacito.

Alla scadenza di cui sopra, il concessionario si impegna a restituire gli immobili,

liberi da persone, animali e cose, nella piena disponibilità del Comune di Arco.

## **2.1 CLAUSOLA DI REVOCA PER MALGA CAMPO**

La concessione di Malga Campo e dei pascoli ad essa connessi — identificati dalla

p.ed. 618 sub 2 c.c. Arco (stallone e porcilaia), dalla p.ed. 1734 c.c. Arco (piccolo

baito), nonché dalle pp.ff. 3590, 3591, 3595/2, 3596/1, 3596/2 c.c. Arco e p.f. 3424/2

c.c. Oltresarca — potrà essere revocata qualora l'Amministrazione concedente proceda alla ristrutturazione della p.ed. 618 sub 1, con effetto dal completamento dei lavori.

In tale ipotesi, il canone dovuto sarà ridotto alla sola quota relativa a Malga Vallestrè e pari ad euro 1.400,00 annui, oltre all'eventuale aumento d'asta, aggiornato secondo quanto previsto all'articolo 3.

### **ART. 3 – CANONE DI CONCESSIONE**

Il canone annuo di concessione dovuto dal Concessionario viene stabilito ed accettato in euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_ virgola \_\_\_\_\_) complessivi, così suddiviso:

- euro \_\_\_\_\_ per Malga Campo
- euro \_\_\_\_\_ per Malga Vallestrè

da pagare in un'unica rata annua entro il 31 maggio di ogni anno, ad eccezione della prima annualità per la quale lo stesso è stato versato prima della sottoscrizione della presente concessione.

Il canone base d'asta era pari complessivamente ad euro 2.200,00 (di cui euro 800,00 per Malga Campo ed euro 1.400,00 per Malga Vallestrè). Le due voci sono indicate separatamente al fine di determinare fin dall'origine il canone residuo dovuto per ciascuna annualità nell'ipotesi in cui la concessione di Malga Campo venga revocata nel suo complesso ai sensi dell'articolo 2.1.

Il canone di concessione dovrà essere versato mediante pagamento di Avviso PagoPA che sarà emesso dal Servizio finanziario dell'Amministrazione concedente.

Qualora nel corso della concessione intervenissero norme regolamentanti una diversa modalità di pagamento del canone, le stesse saranno comunicate al Concessionario dall'Amministrazione concedente.

Il canone sarà aggiornato annualmente nella misura del 100% della variazione

accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, assumendo come mese di riferimento il mese di marzo.

In caso di ritardato pagamento, l'importo del canone di concessione è aumentato degli interessi legali calcolati dalla messa in mora e fino alla data dell'effettivo pagamento.

Il mancato pagamento del canone annuo con un ritardo superiore a sessanta giorni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 15.

Il corrispettivo è escluso dal campo di applicazione dell'IVA per carenza del requisito soggettivo.

**ART. 4 – UTILIZZO DELLE REALTÀ IMMOBILIARI – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario dichiara di aver esaminato il compendio immobiliare oggetto della presente concessione e di averlo trovato idoneo ed adatto all'uso ed esente da difetti che possono comunque influire sull'esercizio dell'attività, sulla salute dei lavoratori e si obbliga a riconsegnarlo nello stesso stato alla scadenza convenuta.

Il Concessionario dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 della Legge 11 febbraio 1971, n. 11 "Nuova disciplina affitto fondi rustici", nonché dell'articolo 45 della Legge 3 maggio 1982, n. 203

"Norme sui contratti agrari":

- sia ad ogni ipotesi di indennità di cui all'art. 15 della Legge n. 11/1971 e all'art. 17 della Legge n. 203/1982;
- sia ad ogni ipotesi di indennizzo di cui agli artt. 43 e 50 della Legge n. 203/1982;
- sia al diritto di esecuzione di qualsiasi miglioramento di cui agli artt. 11 e seguenti della Legge n. 11/1971;
- sia al diritto di esecuzione di qualsiasi miglioramento e addizioni ai sensi degli artt.

16 e seguenti della Legge n. 203/1982, fatto salvo quanto previsto in appresso

relativamente alle opere straordinarie dichiarate in sede di offerta tecnica;

• sia infine ed in generale ad ogni diritto che potesse spettargli in relazione alla Legge n. 11/1971, alla Legge n. 203/1982 e/o altra legge in materia di patti agrari che contenesse disposizioni in contrasto con le clausole di cui al presente contratto e rispettivo allegato.

Il Concessionario dovrà gestire le malghe e l'intero complesso silvo-pastorale in concessione con la diligenza del buon padre di famiglia curandone scrupolosamente la manutenzione ordinaria e realizzando un'efficiente azienda silvo-pastorale.

Il Concessionario si impegna a rispettare scrupolosamente per tutta la durata della concessione le disposizioni fissate nel bando di gara, nel presente contratto e nel disciplinare tecnico economico unificato allegato sub A) al presente contratto quale parte integrante e sostanziale.

Sono a carico del Concessionario gli interventi atti a conservare i beni delle malghe nello stato in cui sono consegnati e secondo la rispettiva destinazione d'uso, nonché gli oneri di gestione (energia elettrica, pulizia e rifiuti).

Il Concessionario è tenuto a rispettare nei confronti del personale dipendente i contratti collettivi di lavoro nonché tutte le disposizioni in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa.

Resta convenuto che ogni miglioria effettuata a quanto concesso, previo consenso dell'Amministrazione concedente, diventa di immediata proprietà di quest'ultima, senza diritto di alcun compenso quando venisse a scadere la concessione. Se fossero apportate modifiche di qualsiasi natura o specie, senza detto permesso, l'Amministrazione concedente avrà diritto di ottenere il ripristino a spese del Concessionario ed il risarcimento di tutti i danni.

Il Concessionario è edotto del fatto che le Malghe non hanno sistema di potabilizzazione comunale e che l'acqua fornita proviene da sorgente presente in loco.

#### **ART 5 – IMPEGNI DEL CONCESSIONARIO DI CUI ALL’OFFERTA**

##### **TECNICA PRODOTTA IN SEDE DI GARA**

Il Concessionario è tenuto ad adempiere agli obblighi e impegni assunti in sede di gara e indicati nella propria offerta tecnica (allegata al presente atto sub C):

Il Concessionario è obbligato ad eseguire gli interventi di miglioramento straordinario indicati in sede di offerta che siano stati oggetto di attribuzione di punteggio, per ciascuna malga distintamente.

Tutti i lavori di miglioria e manutenzione straordinaria indicati in sede di offerta o altri che il concessionario intendesse eseguire dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione concedente.

##### **ART. 6 - VINCOLO D’USO CIVICO**

Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza che le malghe ed i pascoli di pertinenza sono gravati da diritti d'uso civico a favore dei residenti nel Comune di Arco e s'impegna a consentire l'esercizio dei diritti d'uso civico da parte degli aventi diritto e titolari.

In particolare, è fatto obbligo per il concessionario, qualora richiesto, di alpeggiare e caricare in ciascuna malga eventuali unità di bestiame di proprietà dei residenti nel Comune di Arco, titolari del diritto di uso civico, nel limite massimo del 30% del carico ottimale in termini di U.B.A. di ciascuna malga, dietro rimborso delle eventuali spese sostenute dal concessionario.

##### **ART. 7 - RESPONSABILITÀ**

Durante il periodo di monticazione, il Concessionario è tenuto civilmente

responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni

che vengano cagionati agli stabili e pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività.

Il Concessionario è tenuto civilmente responsabile di tutti i danni a persone e cose

che potessero derivare a terzi, privati cittadini ed Enti, in dipendenza dell'esercizio

della concessione e pertanto solleva e rende indenne fin d'ora il Comune di Arco

concedente, da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse venire da

terzi, i quali fossero o si ritenessero danneggiati.

Spetta al Concessionario provvedere ad idonee coperture assicurative per i beni

mobili ed immobili e per le attrezzature di sua proprietà che saranno sistemati

all'interno dei locali, quelle inerenti il rischio locativo e ricorso terzi da incendio,

nonché assumere idonea copertura assicurativa R.C. terzi per rischi conseguenti

all'attività svolta presso i beni in concessione con totale esonero

dell'Amministrazione concedente da ogni responsabilità civile e penale verso terzi.

Le parti prendono atto che gli immobili concessi sono coperti da assicurazione per i

rischi di incendio, eventi atmosferici e catastrofali e per la responsabilità civile

nell'ambito delle polizze globali che l'Amministrazione concedente ha in vigore per il

proprio patrimonio.

L'Amministrazione concedente non risponde per eventuali danni subiti dal pascolo

per la presenza di cinghiali o altri animali selvatici.

**ARTICOLO 8 – CARICO DI BESTIAME E PERIODO DI MONTICAZIONE**

Il carico di bestiame è determinato differentemente per ciascuna malga in relazione

alla diversa estensione e capacità produttiva dei pascoli.

**8.1 Malga Campo**

- Carico ottimale: 15 U.B.A. (unità bovine adulte)

- Carico minimo obbligatorio: 12 U.B.A.

- Tolleranza massima: +20% (fino a 18 U.B.A.)

## 8.2 Malga Vallestrè

- Carico ottimale: 30 U.B.A. (unità bovine adulte)
- Carico minimo obbligatorio: 24 U.B.A.
- Tolleranza massima: +20% (fino a 36 U.B.A.)

## 8.3 Coefficienti di conversione in U.B.A.

- Bovino sopra i 2 anni = 1 U.B.A.
- Bovino da 6 mesi a 2 anni = 0,60 U.B.A.
- Bovini sotto i 6 mesi = 0,40 U.B.A.
- Equino di oltre 6 mesi = 1,00 U.B.A.
- Caprini = 0,15 U.B.A.
- Ovini = 0,15 U.B.A.

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertata all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle U.B.A. durante il periodo di monticazione non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di U.B.A. monticabili.

Per garantire la buona conservazione del pascolo, il concessionario è obbligato a monticare il carico minimo sopra indicato per ciascuna malga per tutta la durata del periodo di monticazione. Il carico è evidenziato nel verbale di consegna e/o di carico.

## 8.4 Periodo di monticazione

Il periodo di monticazione minimo decorre dal **1° giugno al 30 settembre** nel rispetto delle vigenti disposizioni forestali e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora le malghe non vengano caricate con il numero minimo di U.B.A. previsti, l'Amministrazione concedente, previa diffida al

reintegro del carico animale, potrà provvedere unilateralmente all'applicazione delle sanzioni previste dal disciplinare tecnico economico allegato sub A).

Nel caso in cui le malghe non siano monticate, il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di concessione, e l'Amministrazione concedente potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo e provvederà unilateralmente alla risoluzione del contratto.

### **8.5 Destinazione e limitazioni**

Le malghe sono destinate prioritariamente all'allevamento di bestiame (bovini, ovini, caprini ed equini) in allevamento asciutto.

La monticazione di caprini potrà avvenire nella percentuale massima complessiva del 30% di U.B.A. riferiti al carico ottimale di ciascuna malga.

Presso entrambe le malghe non è possibile:

- trasformare il latte prodotto;
- conservare e vendere prodotto caseario.

### **ART. 9 - CAUZIONE**

A garanzia degli obblighi contrattuali nonché per eventuali danni che fossero arrecati agli immobili o al pascolo per colpa o negligenza del concessionario, lo stesso presenta la ricevuta del deposito cauzionale di euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

corrispondente al 30% (trenta per cento) dell'importo del canone complessivo di cui all'articolo 3 moltiplicato per la durata della concessione, effettuato in data \_\_\_\_\_, che sarà svincolato al termine dell'alpeggio e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente contratto e nel disciplinare tecnico economico allegato sub A).

Il deposito cauzionale dovrà essere costituito sotto forma di fideiussione bancaria o

assicurativa o in altre forme consentite dalla legge.

Qualora il concessionario non ottemperi al pagamento delle penali previste dal disciplinare tecnico economico entro i termini e con le modalità comunicate dall'Amministrazione concedente, la stessa si rivarrà sulla cauzione.

**ART. 10 – IDONEITÀ DEGLI IMMOBILI E DEGLI IMPIANTI –  
ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA**

L'Amministrazione concedente dichiara ed il Concessionario prende atto e accetta, sollevando l'Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità che dovesse nascere durante la conduzione dei beni:

- che gli immobili sono sprovvisti di agibilità;
- che gli impianti sono privi di dichiarazioni di conformità, pertanto gli stessi potrebbero essere non conformi alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca in cui sono stati realizzati.

Le parti prendono atto che le pp.edd. 618 sub 2, 1734 c.c. Arco (Malga Campo) e p.ed. 1735 c.c. Arco (Malga Vallestrè), oggetto della presente concessione, non soggiaciono all'applicazione della normativa in materia di prestazione energetica D.Lgs. n. 192 di data 19 agosto 2005 e ss.mm.ii., in quanto trattasi di edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianto di climatizzazione, pertanto le parti omettono la dichiarazione di cui all'articolo 6 comma 3 del D.Lgs. n. 192/2005 richiamata anche all'articolo 84 comma 3 bis della Legge Provinciale 4 marzo 2008, n. 1 "legge urbanistica provinciale".

**ART. 11 – DISPOSIZIONE ANTI CORRUZIONE**

Il Comune di Arco fa presente di aver adottato apposito piano per l'anticorruzione e la trasparenza, nonché un codice di comportamento dei propri dipendenti, il tutto nel rispetto della Legge n. 190/2012 e ss.mm., tesa a promuovere l'integrità dei

comportamenti nella pubblica amministrazione. Gli anzidetti documenti sono visionabili sul sito istituzionale del Comune, alla sezione "Amministrazione trasparente".

Il Concessionario con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratto di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune di Arco che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti del medesimo Concessionario, per il triennio successivo alla cessazione.

Il Concessionario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta altresì di non avvalersi della consulenza e/o della collaborazione lavorativa in forma subordinata o autonoma, di ex dipendenti del Comune di Arco per i tre anni successivi alla cessazione del loro rapporto di lavoro.

Il Concessionario, con riferimento alle prestazioni del presente contratto si impegna, ai sensi dell'articolo 2 del summenzionato codice di comportamento ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice stesso.

La violazione degli obblighi di comportamento costituisce causa di risoluzione del presente contratto. L'amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Concessionario il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la prestazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Con la sottoscrizione del presente atto ambo le parti autorizzano reciprocamente il

trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. e del

Regolamento UE 2016/679, di cui sono state rese edotte con opportuna informativa.

Titolare del trattamento è il Comune di Arco, Responsabile della Protezione dei Dati

è il Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde n. 23 (e

mail [servizioRPD@comunitrentini.it](mailto:servizioRPD@comunitrentini.it)).

L'informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è

a disposizione presso gli uffici comunali e alla voce "privacy" del sito istituzione del

Comune di Arco [www.comune.arco.tn.it](http://www.comune.arco.tn.it).

**ART. 13 – CONTROVERSIE**

Le parti stabiliscono che in caso di controversie inerenti l'interpretazione e

l'esecuzione del presente contratto si dovrà tentare preventivamente una bonaria

soluzione.

In caso di esito negativo le parti danno reciprocamente atto che le controversie

relative al presente atto saranno devolute all'autorità giudiziaria competente, che sarà

esclusivamente il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento.

A tutti gli effetti della presente concessione, compresa la notifica di eventuali atti

giudiziari ed anche ai fini della competenza giurisdizionale, il Concessionario

dichiara di eleggere domicilio \_\_\_\_\_ (\_\_\_) via \_\_\_\_\_ n. \_\_ PEC

\_\_\_\_\_, l'Amministrazione concedente elegge domicilio presso la propria

sede legale in Arco (TN) – P.zza III Novembre n. 3 PEC

[comune@pec.comune.arco.tn.it](mailto:comune@pec.comune.arco.tn.it).

**ART. 14 - RISOLUZIONE ANTICIPATA E RECESSO**

L'Amministrazione concedente si riserva il diritto di sospendere, modificare o

revocare il presente atto di concessione, a suo insindacabile giudizio, in ogni

momento prima della scadenza stabilita di cui all'art. 2, qualora i beni concessi

servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, o per sopravvenute esigenze richieste da una migliore o diversa utilizzazione del bene di uso civico, o nel caso di scioglimento della società-azienda concessionaria, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il Concessionario eserciti la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto di concessione e nel disciplinare tecnico economico allegato A), l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata A/R o PEC il medesimo Concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza e reiterata inadempienza, procederà alla revoca dell'atto di concessione nonché alla richiesta al Concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto e rispettivo allegato A).

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, avvalendosi del custode forestale referente di zona e di un tecnico comunale, lo stato di manutenzione dei beni oggetto della concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali la concessione è stata stipulata; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata revoca della concessione, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

L'Amministrazione concedente ha altresì facoltà di risolvere anticipatamente il

contratto, senza alcuna possibilità di opposizione da parte del Concessionario ed in

assenza dell'obbligo di preavviso, nei seguenti casi: a) inadempimento agli obblighi

assunti con il presente contratto e con il disciplinare tecnico economico allegato; b)

mancato rispetto degli impegni assunti con l'offerta tecnica; c) subconcessione o

cessione non autorizzata; d) mancato pagamento del canone per oltre sessanta giorni

dalla scadenza prevista; e) mancata monticazione o monticazione con carico inferiore

al minimo previsto senza giustificato motivo; f) gravi o reiterate violazioni delle

norme del disciplinare tecnico economico; g) revoca della concessione di Malga

Campo ai sensi dell'articolo 2.1 (in tal caso limitatamente a Malga Campo). In caso

di risoluzione anticipata del contratto, l'Amministrazione concedente trattiene la

cauzione a titolo di penale e a risarcimento dei danni subiti, fatta salva l'eventuale

richiesta di maggiori danni.

Il Concessionario ha facoltà di recedere dal presente atto di concessione dandone

comunicazione, inoltrata con nota raccomandata A/R o PEC, con preavviso di 120

(centoventi) giorni dalla data del recesso.

L'amministrazione concedente avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse

subire in dipendenza del recesso anticipato ed al rimborso delle eventuali spese per il

ripristino dello stato del bene in concessione.

**ART. 15 – CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA**

Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 14, il Comune si riserva la

facoltà di risolvere l'atto di concessione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del

C.C., a tutto rischio del concessionario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti

casi:

a) Malga caricata con numero di UBA inferiore a quello minimo fissato, fatti salvi i

casi di forza maggiore;

b) Cessione del contratto o subconcessione non autorizzata;

c) Pagamento del canone annuo con un ritardo superiore a sessanta giorni;

d) Mancato rispetto degli impegni assunti nell'offerta tecnica e accertati dagli uffici o dall'autorità forestale.

### **ART. 16 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE**

È espressamente vietata la subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

La malga dovrà essere alpeggiata dal concessionario in proprio con famigliari o dipendenti, senza alcuna possibilità di subconcessione o di cessione del contratto.

Nel caso di gestione tramite dipendenti dell'azienda o personale assunto all'uopo, il concessionario dovrà aver cura di inviare al Comune la documentazione dimostrativa.

In malga dovranno essere presenti un numero minimo di 2 (due) unità di personale al fine di garantire una corretta gestione di quanto assegnato.

### **ART. 17 – MANUTENZIONI**

#### **17.1 Manutenzioni ordinarie**

Gli interventi di manutenzione ordinaria dei fabbricati e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni ordinarie di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi.

Al concessionario competono pure i lavori ordinari di conservazione e di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel verbale di consegna dell'alpeggio.

L'Amministrazione concedente, tramite il custode forestale referente di zona ed un

tecnico comunale, ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per

constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

## **17.2 Manutenzioni straordinarie**

L'Amministrazione concedente ha facoltà, anche durante il periodo di concessione/monticazione, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, ecc.) senza che il concessionario possa opporsi.

Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi e perdite di produttività del fondo e/o dei fabbricati a seguito di tali interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di concessione dell'alpeggio mediante stipula di apposito atto aggiuntivo.

## **ART. 18 – GESTIONE DEL PASCOLO E BESTIAME**

Il concessionario si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel disciplinare tecnico economico allegato sub A).

Tutta la superficie del pascolo di ciascuna malga va integralmente utilizzata indirizzando gli animali (di qualsiasi categoria) al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba.

Per garantire il corretto utilizzo del pascolo, è fatto obbligo provvedere alla turnazione dello stesso (tramite l'uso di recinti mobili) con almeno quattro settori.

Il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione", che dovrà essere esibito e consegnato in copia al custode forestale referente di zona addetto al controllo.

La conduzione tecnica dell'alpeggio va inoltre effettuata nel rispetto di quanto previsto dall'intervento SRA08-ACA8 - gestione prati e pascoli permanenti - del Complemento di Programmazione per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico della PAC 2023-2027 della Provincia Autonoma di Trento.

**ART. 19 SUCCESSIONE NEL CONTRATTO**

In caso di decesso del Concessionario, titolare del contratto di concessione d'uso delle malghe e loro pertinenze, potrà subentrare nello stesso, previa richiesta, in via prioritaria l'eventuale coniuge o convivente, a seguire i figli ed eventualmente i rimanenti familiari purché conviventi, solamente nel caso di aventi diritto e qualificati coltivatori diretti in base alla normativa vigente.

Per la cessione volontaria per passaggio generazionale si rinvia all'art. 20, che prevede requisiti soggettivi in parte differenti.

**ART. 20 – PASSAGGIO GENERAZIONALE**

**20.1 Facoltà di cessione per passaggio generazionale**

Nel caso in cui il Concessionario, nel corso della durata della presente concessione, intenda cedere il contratto di conduzione nell'ambito di un passaggio generazionale dell'azienda agricola, è facoltà dello stesso richiedere all'Amministrazione concedente l'autorizzazione al subentro di un proprio parente o affine entro il terzo grado nel contratto medesimo, alle stesse condizioni e per la residua durata dello stesso.

Rientrano a titolo esemplificativo nella categoria dei soggetti ammessi al subentro: il figlio o la figlia, il nipote in linea diretta (figlio di figlio), il fratello o la sorella, il nipote collaterale (figlio di fratello o sorella), il nonno, lo zio, il genero e la nuora.

In ogni caso il subentrante deve essere già attivamente coinvolto nella conduzione dell'azienda agricola del cedente ovvero nella gestione della malga, come risultante

dalla documentazione aziendale, oppure dimostrare il possesso di idonea esperienza

nel settore zootecnico-pastorale.

## **20.2 — Cessione con mantenimento dell'attività del cedente**

Qualora il Concessionario cedente non cessi la propria attività imprenditoriale

agricola ma intenda cedere il contratto a un discendente che costituisce o ha già

costituito una nuova e autonoma azienda agricola, la cessione è ammessa solo alle

seguenti condizioni cumulative:

a) il discendente subentrante deve aver costituito e avere già operativo un fascicolo

aziendale APPAG autonomo e distinto da quello del cedente, con attività zootecnica

documentata e compatibile con la conduzione delle malghe oggetto della presente

concessione;

b) il Concessionario cedente non potrà assumere la qualità di unico gestore o

amministratore esclusivo dell'azienda del subentrante né esercitare poteri di

rappresentanza esclusiva nei confronti del Comune per tutta la residua durata del

contratto; è invece ammessa la sua partecipazione all'azienda del subentrante —

anche in qualità di socio, collaboratore familiare o cogestore — a condizione che:

il subentrante rivesta la qualifica di socio amministratore con poteri di gestione

autonoma ovvero di titolare esclusivo dell'azienda;

la partecipazione del cedente non sia superiore al 50% delle quote sociali

dell'eventuale società semplice o altra forma associativa;

tutti i rapporti con l'Amministrazione concedente (comunicazioni, verbali di carico e

scarico, pagamento del canone, richieste di autorizzazione) siano intrattenuti

esclusivamente dal subentrante in qualità di concessionario; tale assetto dovrà essere

attestato con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta da

entrambi i soggetti in sede di richiesta di autorizzazione, unitamente alla

documentazione costitutiva dell'eventuale forma associativa adottata.

c) l'Amministrazione concedente potrà valutare la cessione con maggiore rigore

discrezionale rispetto al caso di cessazione dell'attività del cedente, potendo in

particolare richiedere al subentrante la presentazione di una nuova offerta tecnica

illustrativa della gestione proposta, da valutarsi in raffronto agli impegni

originariamente assunti dal cedente in sede di gara;

d) il Comune si riserva di negare il gradimento qualora ritenga che la cessione

costituisca, anche indirettamente, un aggiramento del divieto di subconcessione di

cui all'art. 16 ovvero del principio di evidenza pubblica che ha presieduto

all'assegnazione della concessione, senza che tale diniego generi alcun diritto al

risarcimento.

### **20.3 Requisiti del subentrante**

L'autorizzazione al subentro è subordinata al raggiungimento dei seguenti requisiti da

parte del soggetto subentrante.

Il soggetto che intende subentrare nella conduzione deve possedere, alla data della

richiesta di autorizzazione, tutti i requisiti soggettivi e le qualifiche richiesti dal

bando di asta pubblica che ha disciplinato la presente concessione, e in particolare:

a) la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi dell'art. 1 del

D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, ovvero di coltivatore diretto ai sensi dell'art. 2083 del

Codice Civile;

b) l'iscrizione alla Camera di Commercio per le attività di allevamento o diciture

analoghe;

c) l'assenza di cause di esclusione previste dal bando di gara e dalla normativa

vigente in materia di contratti con la Pubblica Amministrazione;

d) ogni ulteriore requisito tecnico-agronomico e di capacità gestionale previsto dal

bando e dal disciplinare tecnico-economico allegato sub A al presente contratto.

Il subentro non è consentito a favore di soggetti che non rientrino nella categoria dei parenti o affini entro il terzo grado del Concessionario ai sensi degli artt. 74–78 del

Codice Civile, né a favore di soggetti privi dei requisiti di cui al presente articolo.

**20.4 Procedura di autorizzazione — Clausola di gradimento**

La cessione del contratto per passaggio generazionale non è automatica ed è subordinata all'espresso gradimento e all'autorizzazione preventiva scritta dell'Amministrazione concedente, da richiedersi con congruo anticipo e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno in cui si intende effettuare il subentro.

La richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata dal Concessionario cedente all'Ufficio competente del Comune di Arco a mezzo PEC, corredata dalla seguente documentazione:

domanda sottoscritta dal Concessionario cedente e dal discendente subentrante, con indicazione delle motivazioni del passaggio generazionale;

documentazione comprovante il grado di parentela o affinità con il Concessionario cedente (certificato di stato di famiglia, atto di nascita o altra documentazione anagrafica idonea);

documentazione attestante il possesso di tutti i requisiti di cui al precedente comma 20.2 e 20.3;

curriculum vitae e, ove disponibile, offerta tecnica illustrativa delle modalità di gestione che il subentrante intende adottare;

dichiarazione del subentrante di piena accettazione di tutte le condizioni, obblighi e vincoli del presente contratto e del disciplinare tecnico-economico allegato sub A, ivi inclusi gli impegni assunti con l'offerta tecnica prodotta in sede di gara dal cedente.

L'Amministrazione concedente, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della

documentazione completa, esprimerà il proprio giudizio di gradimento, valutando in

particolare:

il possesso dei requisiti soggettivi e professionali di cui al comma 20.2 e 30.3;

la capacità tecnico-gestionale del subentrante in rapporto alle caratteristiche del

compendio pastorale concesso;

la continuità con gli impegni di miglioramento assunti in sede di offerta tecnica dal cedente.

Il giudizio di gradimento è espresso dall'Amministrazione concedente in modo discrezionale e motivato. Il diniego del gradimento non dà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento in favore del Concessionario cedente o del discendente subentrante.

**20.5 Effetti dell'autorizzazione**

In caso di esito positivo del giudizio di gradimento, l'Amministrazione concedente e il subentrante sottoscriveranno un atto aggiuntivo al presente contratto, rogato dal Segretario Generale del Comune ai sensi dell'art. 166 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, con il quale il subentrante assumerà tutti i diritti e gli obblighi derivanti dalla presente concessione per la residua durata, inclusi gli obblighi di cui all'offerta tecnica presentata dal cedente in sede di gara.

Il Concessionario cedente rimane solidalmente responsabile con il subentrante per le obbligazioni già maturate alla data del subentro, nonché per eventuali danni derivanti da inadempimenti compiuti prima del trasferimento.

Il passaggio generazionale autorizzato non interrompe né proroga la durata della concessione, che rimane fissata alla scadenza di cui all'art. 2 del presente contratto, ossia al 31 ottobre 2032.

Contestualmente alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo, il subentrante dovrà prestare

una nuova cauzione di importo pari al 30% del canone complessivo residuo, calcolato per le annualità ancora da correre fino alla scadenza della concessione, nelle forme previste dall'art. 9. All'atto della nuova prestazione cauzionale, la cauzione originariamente versata dal cedente sarà svincolata, previa verifica del regolare adempimento di tutte le obbligazioni maturate fino alla data del subentro.

#### **20.6 Divieto di subentro non autorizzato**

Ogni cessione del contratto in favore di discendenti effettuata in assenza dell'autorizzazione scritta dell'Amministrazione concedente ai sensi del presente articolo, ovvero in favore di soggetti privi dei requisiti richiesti, costituisce causa di risoluzione espressa del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con diritto del Comune all'escussione integrale della cauzione e al risarcimento di ogni ulteriore danno, fatti salvi i provvedimenti di cui all'art. 15 del presente contratto.

#### **ART. 21 – SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente contratto (registrazione, valori bollati, diritti di segreteria, ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata, stanno e si assumono a carico del Concessionario.

Agli effetti fiscali le parti chiedono che il presente atto sia soggetto all'imposta di registro con l'aliquota del 2% riferita al canone di concessione, ai sensi dell'art. 5, parte 1°, della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

#### **ART. 22 – ALLEGATI**

Vengono allegati al presente:

- A) Disciplinare tecnico-economico unificato per la concessione e gestione di Malga Campo e Malga Vallestrè;
- B) Cartografia raffigurante gli immobili oggetto della presente concessione;

C) Offerta tecnica presentata dal Concessionario in sede di gara.

**ART. 23 NORME FINALI**

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel disciplinare tecnico economico unificato allegato sub A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché alle norme del Codice Civile e alle leggi speciali in materia.

I rappresentanti sindacali confermano e sottoscrivono che quanto stabilito nel presente contratto, anche con riferimento al disciplinare tecnico economico unificato allegato A), è stato discusso e concordato dalle parti da loro rappresentate, comprese la durata legale, le rinunce riguardanti l'esecuzione dei miglioramenti, le indennità, l'indennizzo, il diritto di prelazione, in espressa deroga alle vigenti norme in materia di contratti agrari e pertanto lo sottoscrivono ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 della Legge 11 febbraio 1971, n. 11 e dell'articolo 45 della Legge 3 maggio 1982, n. 203.

Di quanto sopra è stato redatto il presente contratto che, previa lettura fattane alle parti, compresi gli allegati, dalle stesse viene confermato e sottoscritto insieme con me ed in mia presenza.

Questo atto, scritto a macchina da persona di mia fiducia sotto la mia direzione e vigilanza, consta di n. 29 (ventinove) pagine di cui la ventinovesima contenente n. 11 (undici) righe e le sottoscrizioni.

PER IL COMUNE DI ARCO

IL CONCESSIONARIO

dirigente dell' Area Amministrativa

Il legale rappresentante

Finanziaria

\_\_\_\_\_ -

- Luca Civettini -

- \_\_\_\_\_ -

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO. (Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, e ss.mm.ii.)  
La presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato intestato a GIORGIO OSELE, ARIANNA FIORIO è valido e non revocato, e la cui verifica ha avuto esito positivo. Documento stampato il giorno 04/05/2026. FIRMATO \_\_\_\_\_  
Impronta HASH (SHA256):5d899baea14ecad92f19820e2fe8378174ded9d8613cc3aa5b9b642691a172aa.

IL RAPPRESENTANTE SINDACALE    IL RAPPRESENTANTE SINDACALE

Della \_\_\_\_\_ del Trentino

Della \_\_\_\_\_ Trento

- \_\_\_\_\_ -

- \_\_\_\_\_ -



IL SEGRETARIO GENERALE

- Giorgio Osele -


**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO. (Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, e ss.mm.ii.)**  
La presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato infestato a **GIORGIO OSELE, ARIANNA FIORIO**  
è valido e non revocato, e la cui verifica ha avuto esito positivo. Documento stampato il giorno 04/05/2026. FIRMATO \_\_\_\_\_  
**Impronta HASH (SHA256):5d89f9aea14ec4d92f19820e2f68378174dedd9d8613cc3aa5b9b642691a12aa.**

**LEGENDA:**

allegato B

-  Stabili Malga Vallestrè
-  Superfici nette Pascoli Malga Vallestrè

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO. Art. 28 D.P.R. 445/2000 Art. 33 D.Lgs 07/03/2005 n.82, e ss.mm.ii.)  
 La presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui verificato è stato a  
 è valido e non revocato, e la cui verifica ha avuto esito positivo. Documento stampato il giorno 04/05/2024 a VERBANIA  
 Impronta HASH (SHA256): 50890acea1eac92f19820e2e837874ded918613ac3ab5b9b42691a72aa



COMUNE DI ARCO - UFFICIO PATRIMONIO



Data: 31/01/2024

Scala: 1:4000

Il tecnico:  
geom. Luca Sartori

Immobile:

Malga Vallestrè


Riferimento:

Pascoli e stabili

*Luca Sartori*



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICA (Art. 20 D.P.R. 445/2000, Art. 23 D.Lgs. 07/03/2005 n.82, e ss.mm.ii.)  
La presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, secondo il procedimento di certificazione impostato al titolo II del D.P.R. n. 445/2000, art. 23, comma 1, lett. a) e b).  
È valida e non revocabile, a cui verifica la cartografia in formato digitale, con il codice identificativo del documento informatico (SHA-256) e il codice di controllo del documento informatico (SHA-256) e il codice di controllo del documento informatico (SHA-256) e il codice di controllo del documento informatico (SHA-256).  
Impronta HASH (SHA256): 5d890aer14e6ad92f198f0e2e878174ad4d9f8613ec3a65b9f667697af2aa



**LEGENDA:**

- Stabili Malga Campo
- Superfici nette Pascoli Malga Campo

MAI  
3425/1 PEDRINI

COMUNE DI ARCO - UFFICIO PATRIMONIO

	Data: 31/01/2024	Scala: 1:5000	Il tecnico: geom. Luca Sartori 
	Immobile: Malga Campo	Riferimento: Pascoli e stabili	

allegato D



COMUNE DI ARCO

PROVINCIA DI TRENTO

# **DISCIPLINARE TECNICO-ECONOMICO UNIFICATO PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DI MALGA CAMPO E MALGA VALLESTRÈ IN C.C. ARCO E DEI CIRCOSTANTI TERRENI AD USO PASCOLO**

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO. (Art.20 D.P.R. 445/2000 Art.23 D.Lgs 07.03.2005 n.82, e ss.mm.ii.)**

La presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato intestato a GIORGIO OSELE, ARIANNA FIORIO è valido e non revocato, e la cui verifica ha avuto esito positivo. Documento stampato il giorno 04/05/2026. FIRMATO

Impronta HASH (SHA256):c6f3c905a343ab8488e8f4c702d2c2f2d187fbc6d76885e1c58535b23d4cc7ef0c.

## TITOLO I ASPETTI GENERALI

### Articolo 1 OGGETTO

Il presente disciplinare tecnico-economico per la gestione delle malghe comunali fa parte integrante, ai sensi dell'art. 25, comma 4 bis, della L.P. 28.03.2003 n. 4 "Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati" denominata anche "Legge Provinciale sull'agricoltura", del bando e del contratto di concessione in uso di Malga Campo e Malga Vallestrè in c.c. Arco e circostanti terreni ad uso pascolo, beni gravati dal diritto di uso civico, di proprietà del Comune di Arco.

L'utilizzazione delle malghe è considerata nel loro complesso di pascolo, bosco ed infrastrutture secondo l'uso zootecnico normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali.

### Articolo 2 DESCRIZIONE DELLE MALGHE

Malga Campo con annesso pascolo è identificata dalla p.ed. 618 sub 2 c.c. Arco (stallone e porcilaia), dalla p.ed. 1734 c.c. Arco (piccolo baito), nonché dalle pp.ff. 3590, 3591, 3595/2, 3596/1, 3596/2 c.c. Arco e p.f. 3424/2 c.c. Oltresarca.

Malga Vallestrè con annesso pascolo è identificata dalla p.ed. 1735 c.c. Arco (edificio adibito a residenza del malghese, stallone e porcilaia) e dalle pp.ff. 3548/1, 3550, 3563, 3572, 3589, 3597/1 e 4428 c.c. Arco.

La superficie del pascolo di ciascuna malga potrà essere desunta dallo Schedario dei Pascoli Trentini, presso l'Agenzia Provinciale per i Pagamenti.

I diritti e le servitù inerenti le malghe sono quelli risultanti dal Libro Fondiario e quelli finora praticati.

La consistenza degli edifici con i relativi impianti ed attrezzature è dettagliatamente elencata nei rispettivi verbali di consegna.

Presso entrambe le malghe non è possibile:

- trasformare il latte prodotto;
- conservare e vendere prodotto caseario.

**Clausola di revoca per Malga Campo: La concessione di Malga Campo e dei pascoli ad essa connessi potrà essere revocata qualora l'Amministrazione concedente proceda alla ristrutturazione della p.ed. 618 sub 1, con effetto dal completamento dei lavori .**

### Articolo 3 DESTINAZIONE DELLE MALGHE

Le malghe sono destinate prioritariamente all'allevamento di bestiame (bovini, ovini, caprini ed equini) in allevamento asciutto.

## Articolo 4

### DURATA DELLA MONTICAZIONE

Il periodo di monticazione minimo decorre dal 1° giugno al 30 settembre nel rispetto delle vigenti disposizioni forestali e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee (termini stabiliti dall'art. 14 del D.P.P. 14.4.2011 n. 8-66/Leg. - Regolamento concernente le disposizioni forestali in attuazione degli articoli 98 e 111 della Legge Provinciale 23 maggio 2007, n. 11).

## Articolo 5

### DETERMINAZIONE DEL CARICO

Il carico di bestiame è determinato diversamente per ciascuna malga in relazione alla diversa estensione e capacità produttiva dei pascoli.

#### Malga Campo:

- Carico ottimale: 15 U.B.A. (unità bovine adulte)
- Carico minimo obbligatorio: 12 U.B.A.
- Tolleranza massima: +20% (fino a 18 U.B.A.)

#### Malga Vallestrè:

- Carico ottimale: 30 U.B.A. (unità bovine adulte)
- Carico minimo obbligatorio: 24 U.B.A.
- Tolleranza massima: +20% (fino a 36 U.B.A.)

#### Coefficienti di conversione in U.B.A.:

- Bovino sopra i 2 anni = 1 U.B.A.
- Bovino da 6 mesi a 2 anni = 0,60 U.B.A.
- Bovini sotto i 6 mesi = 0,40 U.B.A.
- Equino di oltre 6 mesi = 1,00 U.B.A.
- Caprini = 0,15 U.B.A.
- Ovini = 0,15 U.B.A.

L'età del bestiame per il calcolo dell'unità bovine adulte è accertata all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle U.B.A. durante il periodo di monticazione non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di U.B.A. monticabili.

Per garantire la buona conservazione del pascolo, il concessionario è obbligato a monticare il carico minimo sopra indicato per ciascuna malga per tutta la durata del periodo di monticazione. Il carico è evidenziato nel verbale di consegna e/o di carico.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico avvalendosi del custode forestale referente di zona e dell'autorità forestale preposti al controllo.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora la malga non venga caricata con il numero minimo di U.B.A. previsti, la proprietà, previa diffida al reintegro del carico animale, potrà provvedere unilateralmente all'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 22.

Nel caso in cui la malga non sia monticata, il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di concessione, e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo e provvederà unilateralmente alla risoluzione del contratto.

È fatto obbligo per il concessionario, qualora richiesto, di alpeggiare e caricare in malga eventuali unità di bestiame di proprietà dei residenti nel Comune di Arco, titolari del diritto di uso civico, nel limite massimo del 30% del carico ottimale in termini di U.B.A., dietro rimborso delle eventuali spese sostenute dal concessionario.

### **Articolo 6**

#### LIMITAZIONE ALLE CATEGORIE DI ANIMALI MONTICATI

In relazione a quanto disposto dall'art. 3 del presente disciplinare tecnico-economico, le malghe sono utilizzate per il pascolo di bestiame in allevamento asciutto. La monticazione di caprini potrà avvenire nella percentuale massima complessiva del 30% di U.B.A. riferiti al carico ottimale di ciascuna malga.

### **Articolo 7**

#### CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE

Il concessionario si impegna a rispettare le direttive per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame nella Provincia autonoma di Trento deliberate annualmente dalla Giunta Provinciale.

### **Articolo 8**

#### MANUTENZIONE ORDINARIE (INTERVENTI DI CONSERVAZIONE)

Gli interventi di manutenzione ordinaria dei fabbricati e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni ordinarie di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. Al concessionario competono pure i lavori ordinari di conservazione e di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel verbale di consegna dell'alpeggio.

La proprietà, tramite il custode forestale referente di zona ed un tecnico comunale, ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto.

### **Articolo 9**

#### MIGLIORIE (INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO)

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo di concessione/monticazione, di eseguire opere di miglioramento (sistemazione e ristrutturazione di fabbricati, manutenzione straordinaria sulla viabilità, interventi per l'approvvigionamento idrico ed energetico, ecc.) senza che il concessionario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi e perdite di produttività del fondo e/o dei fabbricati a seguito di tali interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di concessione dell'alpeggio mediante stipula di apposito atto aggiuntivo.

Il concessionario è obbligato ad eseguire gli interventi di miglioramento straordinario indicati in sede di offerta che siano stati oggetto di attribuzione di punteggio.

Quest'ultimo è tenuto a compiere tutti gli interventi di miglioramento fondiario sul pascolo e sulla viabilità che siano indicati espressamente per qualità ed entità nell'atto di concessione e nel verbale di consegna.

Qualora non vi provveda il concessionario, l'Ente proprietario può far eseguire i lavori necessari utilizzando i fondi costituenti il deposito cauzionale previsto dal contratto e le penali ai sensi del successivo articolo 22.

Tutti i lavori di miglioria e manutenzione straordinaria indicati in sede di offerta o altri che il concessionario intendesse eseguire dovranno essere preventivamente autorizzati dalla proprietà.

### **Articolo 10**

#### **ONERI GENERALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Durante la gestione delle malghe, il concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali del Comune.

Il concessionario dovrà inoltre essere provvisto di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dall'atto di concessione e dal presente disciplinare.

### **Articolo 11**

#### **ONERI PARTICOLARI DEL CONCESSIONARIO PER LA GESTIONE DELLE MALGHE**

Nella conduzione delle malghe il concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

1. La malga dovrà essere alpeggiata dal concessionario in proprio con famigliari o dipendenti, senza alcuna possibilità di subconcessione o di cessione del contratto fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 del contratto di concessione per il passaggio generazionale. Nel caso di gestione tramite dipendenti dell'azienda o personale assunto all'uopo, il concessionario dovrà aver cura di inviare al Comune la documentazione dimostrativa.
2. In malga dovranno essere presenti un numero minimo di 2 (due) unità di personale al fine di garantire una corretta gestione di quanto assegnato.
3. Per garantire la buona conservazione del pascolo dovrà essere garantito il carico previsto nel presente disciplinare tecnico-economico per ciascuna malga.
4. Oltre al bestiame di proprietà del conduttore, va preferibilmente monticato quello proveniente da aziende situate nel territorio del comune in cui è ubicata la malga e dei comuni limitrofi rientranti nel territorio provinciale.
5. Il concessionario è obbligato, qualora richiesto, ad alpeggiare e caricare in malga eventuali unità di bestiame di proprietà dei residenti nel Comune di Arco, titolari del diritto di uso civico, nel limite massimo del 30% del carico ottimale in termini di U.B.A., dietro rimborso delle eventuali spese sostenute dal concessionario.
6. Il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione", che dovrà essere esibito e consegnato in copia al custode forestale referente di zona addetto al controllo.
7. I cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre

custoditi onde evitare problemi a turisti o persone di passaggio. Dovranno essere apposti cartelli lungo le strade di accesso aperte al traffico che riportino l'indicazione della presenza di cani da guardiania.

8. La legna occorrente ai bisogni della conduzione della malga può essere raccolta nel bosco, previa autorizzazione della proprietà e presentazione della denuncia di taglio agli enti competenti. Per il recupero della legna a terra o strappata è sufficiente l'accordo bonario con il custode forestale referente di zona. Non è possibile fare commercio o asportare la legna da ardere che al momento della demonticazione risultasse eccedente. Essa va conservata per i bisogni della stagione monticatoria successiva.
9. In conformità alle disposizioni del Codice Civile ed alle consuetudini locali, il concessionario si impegna a:
  - arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale;
  - effettuare la manutenzione ordinaria delle strade d'accesso all'alpe, dei fabbricati, sentieri, acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture;
  - provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere;
  - provvedere allo svuotamento delle vasche dai liquami e spargimento sull'area di pascolo in ottemperanza e con le limitazioni previste dal D.G.P. 12.07.1987 n. 5460.
10. Dare la propria disponibilità, qualora richiesto, a collaborare con l'Amministrazione comunale per almeno una giornata all'anno, nel periodo di monticazione, mettendo a disposizione la malga per iniziative rivolte al pubblico volte a promuovere la conoscenza dell'alpeggio.
11. Il concessionario è tenuto inoltre, senza alcuna pretesa di risarcimento o rimborso spese per danni, a consentire, sulle particelle date in concessione, il transito di mezzi adibiti al trasporto del legname di proprietà dell'Ente concedente o di mezzi necessari per lavori.
12. Il concessionario è autorizzato, senza necessità di ulteriore richiesta, al posizionamento sulle aree date in concessione di arnie per la produzione di miele d'alta montagna.

## **Articolo 12**

### ONERI PER LA PROPRIETÀ

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare, al Comune spetta il compito di:

- realizzare miglioramenti fondiari e gli interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico;
- segnalare l'inizio del perimetro della malga, apponendo cartelli lungo le strade di accesso aperte al traffico che riportino il nome della malga e l'avvertenza sulla presenza di animali al pascolo.

## **Articolo 13**

### DURATA DELLA CONCESSIONE

Come previsto dall'art. 52 della Legge 203/1982, la durata della concessione è stabilita in sette stagioni di alpeggio a decorrere dall'anno 2026 fino all'anno 2032, con scadenza irrevocabile, senza bisogno di disdetta alcuna, il 31 ottobre 2032.

## **Articolo 14**

### DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

È espressamente vietata la subconcessione ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi e degli immobili oggetto del presente atto.

Fa eccezione la cessione per passaggio generazionale di cui all'art. 20 del contratto di concessione, alla quale si rimanda integralmente per i requisiti, la procedura e le condizioni.

## **Articolo 15**

### CAUZIONE

A titolo cautelativo il Comune chiede al concessionario un deposito cauzionale infruttifero pari al 30% del canone annuo complessivo moltiplicato per la durata (7 anni) a garanzia degli obblighi contrattuali sotto forma di fideiussione o in altre forme consentite dalla legge, nonché per eventuali danni che fossero arrecati per colpa o negligenza del concessionario. Detta cauzione sarà restituita dopo la riconsegna della malga ovvero successivamente alla scadenza della concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto.

In caso di cessione del contratto per passaggio generazionale ai sensi dell'art. 20 del contratto, il subentrante dovrà prestare nuova cauzione pari al 30% del canone complessivo residuo per le annualità ancora da correre. La cauzione del cedente sarà svincolata contestualmente alla nuova prestazione cauzionale, previa verifica del regolare adempimento di tutte le obbligazioni maturate.

## **TITOLO II**

### **ASPETTI ECONOMICI**

## **Articolo 16**

### CANONE DI CONCESSIONE DERIVANTE DALL'UTILIZZO ZOOTECNICO DELLE MALGHE

Il canone annuo per l'utilizzo zootecnico tradizionale di ciascuna malga è stabilito in funzione della categoria di bestiame alpeggiato e tenuto conto:

- delle caratteristiche del pascolo;
- del periodo di monticazione;
- dello stato dei fabbricati;
- della presenza di servizi;
- della comodità di accesso alla malga stessa;
- del beneficio che l'esercizio dell'alpeggio può comportare in termini di conservazione e tutela ambientale.

Il canone annuo a base d'asta è fissato complessivamente in euro 2.200,00, così suddiviso:

- euro 800,00 per Malga Campo;
- euro 1.400,00 per Malga Vallestrè.

Le due voci sono indicate separatamente al fine di determinare fin dall'origine il canone residuo dovuto per ciascuna annualità nell'ipotesi in cui la concessione di Malga Campo venga revocata nel suo complesso.

Il canone annuo deve essere corrisposto entro il 31 maggio di ogni anno.

### **TITOLO III ASPETTI TECNICI**

#### **Articolo 17 GENERALITÀ**

Il concessionario delle malghe si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

La conduzione tecnica dell'alpeggio va inoltre effettuata nel rispetto di quanto previsto dall'intervento SRA08-ACA8 - gestione prati e pascoli permanenti - del Complemento di Programmazione per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico della PAC 2023-2027 della Provincia Autonoma di Trento.

#### **Articolo 18 GESTIONE DEGLI ANIMALI AL PASCOLO**

Tutta la superficie del pascolo di ciascuna malga va integralmente utilizzata indirizzando gli animali (di qualsiasi categoria) al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali, il malghese si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui.

Per garantire il corretto utilizzo del pascolo, è fatto obbligo provvedere alla turnazione dello stesso (tramite l'uso di recinti mobili) con almeno quattro settori.

Va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamento al cotico a causa del calpestio.

Va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile (Rumex, Urtica, Deschampsia) attuando un pascolamento veloce.

Il bestiame non va mandato nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 metri) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale. In queste aree va comunque effettuata la pulizia della vegetazione a cura del concessionario.

Non va effettuato il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone di rimboschimento pianificato.

#### **Articolo 19 CONTENIMENTO DELLA FLORA INFESTANTE**

Per contenere il diffondersi della flora infestante va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e per tutta la durata dell'alpeggio.

L'intervento dovrà essere eseguito sull'intero pascolo in prossimità dei fabbricati (casine o baiti).

Non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o dissecanti.

## **Articolo 20**

### **CONCIMAZIONE E GESTIONE DELLE DEIEZIONI**

Per la concimazione del pascolo si provvederà esclusivamente mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni prodotte in malga.

Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- a) Non è possibile asportare il letame/liquame della malga.
- b) Il letame/liquame prodotto dal bestiame va, di norma, distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione e secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico, soprattutto a beneficio delle superfici pascolive più magre.
- c) Nelle zone infestate da piante ammoniacali si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione.
- d) Non è ammesso l'uso di concimi minerali.
- e) È ammesso il ricorso alla fertirrigazione, mediante la distribuzione del liquame con acqua.

## **TITOLO IV PROCEDURE**

### **Articolo 21**

#### **CONSEGNA E RICONSEGNA DELLE MALGHE**

All'inizio e alla scadenza della concessione, la proprietà, tramite il custode forestale referente di zona ed un tecnico comunale ed alla presenza del concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna di ciascuna malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare tecnico-economico e nei verbali di carico.

Il custode forestale ed il tecnico comunale effettuano almeno due sopralluoghi all'anno in ciascuna malga e precisamente:

- uno in occasione del carico, con la redazione dell'apposito verbale;
- uno in occasione dello scarico, con la redazione dell'apposito verbale.

Gli stessi hanno il compito di riferire del loro operato e controllare il rispetto degli oneri relativi previsti dal presente disciplinare, nell'atto di concessione e specificati nel verbale annuale di carico.

Il custode forestale può effettuare in qualsiasi momento un'ispezione sull'osservanza del presente disciplinare tecnico-economico, ed effettua inoltre i controlli previsti dal successivo art. 22.

Alla scadenza della concessione, se non saranno rilevati danni o infrazioni, il deposito cauzionale sarà restituito integralmente; in caso contrario l'importo sarà ridotto delle penalità e delle spese necessarie per effettuare i lavori e/o le riparazioni, fatta salva la richiesta di eventuali integrazioni.

È escluso qualsiasi rimborso a favore del concessionario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui asportazione comporti danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati in proprietà al Comune, e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che il concessionario potrà lasciare, se ritenuta idonea dalla proprietà.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione, a cura del personale del Comune d'intesa con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali.

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni previste nel contratto di concessione, nel presente disciplinare e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.

## **TITOLO V VIGILANZA E SANZIONI**

### **Articolo 22 INADEMPIENZE E PENALITÀ**

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto prescritto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze o violazioni alle norme indicate negli articoli precedenti e riassunte nello schema sotto indicato, per le quali sia stata rilevata contestazione da parte dei soggetti preposti al controllo, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario:

Articolo	oggetto	di	Infrazione	Penalità
Art. 4	durata della	monticazione	Monticazione anticipata/demonticazione ritardata	Euro 15,00/giorno di anticipo/ritardo
Art. 5	determinazione del	carico	Per ogni UBA alpeggiato in più o in meno rispetto al limite di tolleranza fissato	Euro 40,00
Art. 8	manutenzioni	ordinarie	Mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria	Euro 200,00 per ogni inadempienza
Art. 11	oneri particolari del	concessionario per la gestione della malga	Unità di personale inferiore rispetto al limite fissato per garantire una corretta gestione di	Euro 200,00 per ogni contestazione

	quanto assegnato	
Art. 11. oneri particolari del concessionario per la gestione della malga	Taglio delle legna da ardere non autorizzato	Euro 500,00 per ogni contestazione
Art. 18 gestione degli animali al pascolo	Mancato rispetto delle disposizioni	Euro 200,00 per ogni inadempienza
Art. 19 contenimento della flora infestante	Mancato rispetto delle disposizioni	Euro 200,00 per ogni inadempienza

Qualora il concessionario, non ottemperi al pagamento delle penali, entro i termini e con le modalità comunicate dalla proprietà, la stessa si rivarrà sulla cauzione.